SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 marzo 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero delle attività produttive

Ministero delle politiche agricole e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 marzo 2004, n. **62.**

Proroga del mandato dei componenti dei consigli della rappresentanza militare eletti nella categoria dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il mandato dei componenti in carica dei consigli della rappresentanza militare, eletti nella categoria dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è prorogato fino alla scadenza del mandato degli altri membri in carica dei consigli della rappresentanza militare, eletti nelle categorie degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, nonché dei volontari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4491):

Presentato dal Ministro della difesa (MARTINO) il 17 novembre 2003.

Assegnato alla IV commissione (DIFESA), in sede referente, il 2 dicembre 2003 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il 18 dicembre 2003; 13, 15 e 29 gennaio 2004.

Assegnato nuovamente alla IV commissione, in sede legislativa, il 10 febbraio 2004.

Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa e approvato l'11 febbraio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2751):

Assegnato alla 4ª commissione (DIFESA), in sede deliberante, il 18 febbraio 2004, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 19 febbraio 2004.

04G0076

LEGGE 5 marzo 2004, n. **63.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 2004, N. 2

All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: «proporzionalmente all'impegno orario assolto,» *sono inserite le seguenti:* «tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore,».

All'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sono esclusi dalla procedura di dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 tutti i titoli accademici rilasciati dalle istituzioni straniere autorizzate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, secondo la disciplina dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2686):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MORATTI) il 15 gennaio 2004.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 15 gennaio 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, e 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 20 e 21 gennaio 2004.

Esaminato dalla 7ª commissione il 20, 22 e 27 gennaio 2004, 3 e 4 febbraio 2004.

Esaminato in aula il 5, 10 febbraio 2004 e approvato l'11 febbraio 2004.

Camera dei deputati (atto n. 4696):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 12 febbraio 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, XI e XIV.

Esaminato dalla VII commissione il 20 e 24 febbraio 2004.

Esaminato in aula il 24 febbraio 2004 e approvato il 26 febbraio 2004.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2004.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 52.

04G0092

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1° marzo 2004.

Riconoscimento al sig. Bannwart Martin di titolo di studio estero quale titolo valido per l'esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Bannwart Martin, nato a Solothurn (Svizzera) il 3 novembre 1970, cittadino svizzero, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei titoli professionali di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico licentiatus philosophiae conseguito presso l'Università di Berna il 31 ottobre 1997;

Preso atto altresì che ha frequentato e concluso un corso di formazione *post lauream* in psicoterapia presso l'Università di Berna da aprile 1999 ad aprile 2003;

Considerato che ha conseguito nel dicembre 2000 il titolo di psicologo FSP rilasciato dalla Federazione Svizzera delle psicologhe e degli psicologi, e nel giugno 2003 il titolo di psicologo specialista in psicoterapia FSP rilasciato dalla stessa Federazione;

Considerato inoltre che il richiedente ha documentato di essere in possesso di ampia esperienza professionale nel settore;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 25 novembre 2003;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto comunque, che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo, e pertanto debba essere applicata una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale oppure in un tirocinio;

Ritenuto peraltro che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Bannwart Martin, nato a Solothurn (Svizzera) il 3 novembre 1970, cittadino svizzero, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e di psicoterapeuta e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova, ove oggetto di scelta del richiedente, verte sulle seguenti materie: 1) teorie e tecniche dei tests; 2) principi di deontologia professionale.

Roma, 1° marzo 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso una struttura pubblica. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento dello stesso, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

04A02453

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 gennaio 2004.

Sostituzione di un componente supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il D.D. n. 880 del 23 novembre 1990, concernente la ricostituzione presso l'ex U.P.L.M.O. della commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il D.D. n. 165 del 9 maggio 2003, con il quale il sig. Perfetti Domenico è stato nominato componente supplente della commissione di conciliazione, in rappresentanza dei lavoratori;

Viste le dimissioni presentate in data 7 gennaio 2004 dal sig. Perfetti Domenico;

Vista la nota n. 103/03 del 7 gennaio 2004, con la quale la CISL segnala, in sostituzione del sig. Perfetti Domenico, la dott.ssa Multari Carmen quale componente supplente in seno alla commissione di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

La dott.ssa Multari Carmen, nata a Cosenza il 20 marzo 1971, residente in Montalto Uffugo (Cosenza), alla via Pietro Nenni n. 11, viene nominata, componente supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 13 gennaio 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A02510

DECRETO 2 febbraio 2004.

Sostituzione di un componente supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il D.D. n. 880 del 23 novembre 1990, concernente la ricostituzione presso l'ex U.P.L.M.O. della commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il D.D. n. 1 del 9 gennaio 2001, con il quale il sig. Calabrone Umberto è stato nominato componente supplente della commissione di conciliazione, in rappresentanza dei lavoratori;

Viste le dimissioni presentate in data 30 gennaio 2004 dal sig. Calabrone Umberto;

Vista la nota del 30 gennaio 2004, con la quale la CGIL segnala, in sostituzione del sig. Calabrone Umberto, il sig. Pesce Loris quale componente supplente in seno alla commissione di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Il sig. Pesce Loris, nato a Wald (Svizzera) il 1° maggio 1979, residente in S. Vincenzo la Costa, alla via Vittorio Emanuele III, viene nominato, componente supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 2 febbraio 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A02509

DECRETO 5 febbraio 2004.

Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica relativo all'anno 2002.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che dispone l'erogazione di un contributo annuo a carico dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce che il suddetto contributo è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce un contributo fisso a favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Vista la lettera del 16 settembre 2003, prot. 27/9462/CL, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione centrale delle entrate contributive - Area lavoratori dipendenti - Obbligo assicurativo - Fondi speciali, con la quale è stata comunicata la percentuale di aumento delle pensioni;

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica risulta pari al 2,9% per l'anno 2002, a valere sul capitolo 2000 dello Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - centro di responsabilità «politiche sociali e previdenziali»;

Verificata la necessità di indicare nel presente atto sia l'ammontare del contributo ordinario, soggetto a rivalutazione, di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, sia l'ammontare del contributo fisso, di cui all'art. 11 del medesimo decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791;

Decreta:

1. Il contributo di cui all'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, resta stabilito, per l'anno 2002, in € 1.032.914,00.

2. Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2002, da € 6.098.776,21 a € 6.275.640,72.

Roma, 5 febbraio 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

04A02454

DECRETO 16 febbraio 2004.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Cooperativa 90» a r.l., in Capannoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PISA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza delle cooperative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 499, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli

uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001;

Visto il verbale ispettivo del 10 dicembre 2002 dal quale si rileva che la società cooperativa «Cooperativa 90» a r.l., con sede in Capannoli (Pisa), è in liquidazione volontaria dal 22 dicembre 1993 e che il liquidatore ordinario nominato rag. Claudio Chiti non ha compiuto alcun atto di gestione gestione seppur sollecitato ad accelerare le operazioni inerenti la procedura liquidatoria;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative del 19 giugno 2003;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore rag. Claudio Citi;

Decreta

di nominare il dott. Arturo Nebbiai, nato a Pontedera (Pisa) il 14 dicembre 1963 e residente in Pisa, via L. Pilla n. 17/h, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Cooperativa 90» a r.l., con sede in Capannoli (Pisa), via Volterrana n. 156 costituita in data 7 novembre 1990, rogito notaio dott. Sergio Napolitano, repertorio n. 16089, posizione n. 1331/250330, in sostituzione del rag. Claudio Citi.

Pisa, 16 febbraio 2004

Il direttore provinciale: ANTONUCCI

04A02404

DECRETO 18 febbraio 2004.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto il proprio decreto n. 21/02 in data 15 novembre 2002, con il quale ha ricostituito presso la direzione provinciale del lavoro di Padova la commissione provinciale di conciliazone per le controversie individuali plurime di lavoro nel settore privato, come prevista dall'art. 410 del codice di procedura civile e dalla legge n. 533/1973 e successive modificazioni ed integrazioni, per il quadriennio 2002/2006;

Richiamato detto provvedimento anche per tutte le situazioni e condizioni conferenti con il presente decreto;

Vista la nota n. 11372/SP del 6 marzo 2003, con la quale la sig.ra Maria Pia Bisogni ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di componente supplente della commissione provinciale di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Padova in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la nota in data 6 febbraio 2004 con la quale l'organizzazione sindacale CISAL di Padova designa il sig. Marco Forese, in sostituzione della sig.ra Maria Pia Bisogni, dimissionaria, così;

Decreta:

1. Il sig. Marco Forese è nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Padova, in sostituzione della sig.ra Maria Pia Bisogni, dimissionaria.

2. Il predetto sig. Marco Forese durerà in carica fino alla naturale scadenza della commissione prevista per il 14 novembre 2006.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2001.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni, ovvero giurisdizionale, entro sessanta giorni, al TAR del Veneto sempre dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Padova, 18 febbraio 2004

Il direttore provinciale: DRAGO

04A02397

DECRETO 19 febbraio 2004.

Sostituzione di un membro supplente in rappresentanza dei lavoratori nella commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE REGGENTE
DEL LAVORO
DI AOSTA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il proprio decreto n. 325 del 6 novembre 1991 con cui è stata ricostituita la commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro della regione autonoma della Valle d'Aosta;

Preso atto delle dimissioni rassegnate dal sig. Enrietti Stefano in data 18 febbraio 2004;

Vista la designazione del S.A.V.T. con la quale viene nominato il sig. Mafrica Fortunato in sostituzione del sig. Enrietti Stefano;

Decreta:

Il sig. Mafrica Fortunato viene nominato membro supplente in rappresentanza dei lavoratori nella commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di cui all'art. 410 del codice di procedura civile, in sostituzione del sig. Enrietti Stefano dimissionario.

Aosta, 19 febbraio 2004

Il direttore regionale reggente: POLITANO

04A02497

DECRETO 23 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Riviera Tour società cooperativa», in Rimini.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIMINI

Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile che prevede la possibilità di disporre lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative che, a giudizio dell'autorità governativa, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questa direzione per la società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato dettato civilistico;

Acquisito il parere espresso con voto unanime dal Comitato centrale per le cooperative, di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nella riunione del 23 maggio 2001 in ordine alla necessità di adottare il provvedimento di scioglimento d'ufficio nei confronti della società cooperativa di seguito citata, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore della seguente società cooperativa «Riviera Tour società cooperativa», con sede in Rimini, via Caduti da Marzabotto n. 36, costituita per rogito notaio Plescia dott. Mario di Rimini in data 22 agosto 1996, repertorio n. 9850, omologato dal tribunale di Rimini in data 25 luglio 1996, depositato in cancelleria in data 22 agosto 1996, iscritto nel registro società (ora registro imprese) al n. 78376, avente numero di posizione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.) n. 437/27440.

Rimini, 23 febbraio 2004

Il direttore provinciale reggente: CARBONE

04A02464

DECRETO 25 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa agricola «L'Azienda del 2000» a r.l., in Monte San Biagio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale dell'ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive;

Acquisito il parere di massima favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa agricola «L'Azienda del 2000» a r.l., con sede in Monte San Biagio (Latina), costituita per rogito notaio G. Battista Viscoglios, in data 20 luglio 1995, repertorio n. 19823, B.U.S.C. n. 3286/271824.

Latina, 25 febbraio 2004

Il direttore provinciale reggente: BENJAMIN

04A02508

DECRETO 26 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Domus», in Ostuni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e dal decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile, dalla legge 17 luglio 1975, n. 400 e dalla legge 31 dicembre 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa «Domus», con sede in Ostuni (Brindisi), via Imbriani, costituita per rogito del dott. N. Salomone in data 16 maggio 1990, repertorio n. 5577, registro società n. 6118, omologa del tribunale di Brindisi del 25 maggio 1990, B.U.S.C. n. 2096/247812, codice fiscale n. 01456410743.

Brindisi, 26 febbraio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A02506

DECRETO 26 febbraio 2004.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il proprio decreto n. 15/95 del 1° febbraio 1995, di costituzione della commissione provinciale di conciliazione e quello successivo n. 04/01 del 14 settembre 2001 con il quale il geom. De Carlo Francesco è stato nominato componente effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la nota prot. n. 73/04 del 24 febbraio 2004 con la quale il presidente della Confcommercio di Reggio Calabria designa il dott. Giubilo Fabio a rappresentare l'associazione, in seno alla suddetta commissione, in sostituzione del geom. De Carlo Francesco;

Decreta:

Il dott. Giubilo Fabio, nato a Reggio Calabria il 17 aprile 1975 e domiciliato c/o Confcommercio, via Castello n. 4 - Reggio Calabria, è nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del geom. De Carlo Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 26 febbraio 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A02487

DECRETO 26 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Amm. Carlo Bergamini tra lavoratori della piccola pesca», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto i decreti ministeriali del 17 luglio 2003, con i quali si dispone di non procedere alla nomina del commissario liquidatore nelle procedure di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 di società cooperative quando l'ultimo bilancio depositato annoveri solamente poste attive di natura mobiliare e risalga a più di cinque anni dalla data di revisione o mancata revisione;

Visto l'ultimo bilancio approvato e depositato che risale al 31 dicembre 1992; tenuto conto, altresì del notevole lasso di tempo trascorso, si ritiene che la suddetta procedura possa rientrare nella fattispecie del decreto ministeriale 17 luglio 2003, soprattutto considerata la vetustà delle poste di bilancio in esso contenute, che sono da considerarsi estinte;

Vista altresì, la nota ministeriale n. 1580614 del 4 dicembre 2003 con la quale si ribadisce che per la cooperativa in questione deve essere adottato lo scioglimento d'ufficio senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579541 del 30 settembre 2003;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Amm. Carlo Bergamini tra lavoratori della piccola pesca», con sede in Brindisi via Flacco, costituita per rogito del dott. Eugenio Travaglini, in data 16 febbraio 1968, repertorio n. 71315, registro società n. 729, codice fiscale n. 00065500746, omologata dal tribunale di Brindisi in data 7 marzo 1968, B.U.S.C. n. 458/104889.

Brindisi, 26 febbraio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A02507

DECRETO 27 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Artigianato alessandrino - ente di tutela, promozione e servizi alle imprese S.c.r.l.», in Alessandria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza la nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio della società cooperativa di seguito indicata, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «Artigianato alessandrino - ente di tutela, promozione e servizi alle imprese S.c.r.l.», con sede in Alessandria, viale dell'Artigianato n. 5 - Zona D/3, costituita in data 3 marzo 1998 con atto a rogito notaio Oneto dott. Luigi, repertorio n. 48050, codice fiscale e iscrizione registro imprese di Alessandria n. 01787580065, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza la nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 27 febbraio 2004

Il direttore provinciale: NAPOLI

04A02403

PROVVEDIMENTO 18 febbraio 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERAMO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove novando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiedecies* che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e della direttrice generale della Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Atteso che le sotto elencate società cooperative sono in liquidazione da oltre un quinquennio;

Preso atto dalla disamina degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro e delle visure camerali acquisite che le sotto elencate società cooperative, in liquidazione, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Disponesi:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro delle imprese:

1) cooperativa «Pineto 88» r.l., sede Pineto (Teramo), costituita il 2 agosto 1988, registro imprese n. 8246, pos. prov. n. 1009/239169;

2) cooperativa «Medicina preventiva» r.l., sede Giulianova (Teramo), costituita il 9 aprile 1979, registro imprese n. 2759, pos. prov. n. 529;

3) cooperativa «Ezio Ferretti» r.l., sede Tortoreto (Teramo), costituita il 6 dicembre 1952, registro imprese n. 628, pos. prov. n. 2/39914;

4) cooperativa «Mimosa confezioni» r.l., sede Cologna Paese - Roseto degli Abruzzi (Teramo), costituita il 18 ottobre 1984, registro imprese n. 4644, pos. prov. n. 787/;

5) cooperativa «Rinascita» r.l., sede Montorio al Vomano (Teramo), costituita il 9 aprile 1958, registro imprese n. 3198, pos. prov. n. 32/613229;

6) cooperativa «Credito coop. di garanzia per il credito alle attività di imprese artigiane, comm.li, ind.li, agricole, professionali ed autonome» r.l., sede Teramo, costituita il 12 maggio 1989, registro imprese n. 8713, pos. prov. n. 1036;

7) cooperativa «Acquaviva» r.l., sede Atri (Teramo), costituita il 20 marzo 1985, registro imprese n. 5127, pos. prov. n. 805/212022;

8) cooperativa «Elle scuola» r.l., sede Teramo, costituita il 23 febbraio 1979, registro imprese n. 2580, pos. prov. n. 539/169116;

9) cooperativa «Faro I°» r.l., sede Giulianova (Teramo), costituita il 4 aprile 1979, registro imprese n. 2625, pos. prov. n. 533/168798;

10) cooperativa «Cunicola Gran Sasso» r.l., sede Teramo, costituita il 26 maggio 1979, registro imprese n. 2697, pos. prov. n. 548/171148;

11) cooperativa «Casa verde» r.l., sede Teramo, costituita il 10 novembre 1972, registro imprese n. 1379, pos. prov. n. 281/122445;

12) cooperativa «Hatria» r.l., sede Atri (Teramo), costituita il 19 luglio 1979, registro imprese n. 2692, pos. prov. n. 545/170512;

13) cooperativa «Antonio Gramsci» r.l., sede Pineto (Teramo), costituita il 19 maggio 1977, registro imprese n. 2175, pos. prov. n. 464.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa direzione provinciale del lavoro - Vico del Canto, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Teramo, 18 febbraio 2004

p. *Il direttore provinciale reggente*
DI GIAMMATTEO

04A02305

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 febbraio 2004.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Panda», in Barletta.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2002 con il quale la società cooperativa edilizia «Panda», con sede in Barletta (Bari), è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del rag. Donato Sciannameo;

Visto il decreto ministeriale di proroga del 9 maggio 2003 con il quale i poteri del commissario governativo sono stati prorogati fino al 22 gennaio 2004;

Vista la relazione datata 23 dicembre 2003 con la quale il commissario governativo nell'esporre le problematiche relative alla definizione di alcune procedure, chiede una ulteriore proroga;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti al rag. Donato Sciannameo commissario governativo della società cooperativa edilizia «Panda», con sede in Barletta (Bari), sono prorogati per sei mesi a far data dalla scadenza del precedente decreto di proroga.

Roma, 5 febbraio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A02306

DECRETO 5 febbraio 2004.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Labor Clean», in Serravalle Scrivia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2003 con il quale la società cooperativa «Labor Clean», con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria), è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona della dott.ssa Anna Dallera;

Vista la relazione datata 8 gennaio 2004 con la quale il commissario governativo nell'esporre le problematiche relative alla possibilità di nuovi appalti di lavoro che aiuterebbero la stessa a riprendere l'attività, chiede una proroga di tre mesi;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti alla dott.ssa Anna Dallera commissario governativo della società cooperativa «Labor Clean», con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria), sono prorogati per tre mesi a far data dalla scadenza del precedente decreto di nomina.

Roma, 5 febbraio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A02307

DECRETO 5 febbraio 2004.

Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della società cooperativa «Bioedilizia mediterranea», in Padova.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerato il reiterato sottrarsi alle ispezioni da parte della società cooperativa «Bioedilizia mediterranea», con sede in Padova;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della coooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Bioedilizia mediterranea», con sede in Padova, codice fiscale n. 03408380289 costituita in data 25 febbraio 1999, a rogito notaio dott. Cazzato Donato.

Art. 2.

L'avv. Marco Mazzucato, nato a Padova il 17 dicembre 1970, codice fiscale MZZMRC70T17G224D, con studio in Padova, Galleria dei Borromeo n. 4, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 5 febbraio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A02308

DECRETO 17 febbraio 2004.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Edilpopolare A. Gramsci», in Marigliano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compreso il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile con nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1997 con il quale la società cooperativa edilizia «Edilpopolare A. Gramsci», con sede in Marigliano (Napoli), è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del rag. Salvatore Catuogno;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1998 con il quale la dott.ssa Marina Liguori è stata nominata commissario governativo in sostituzione del rag. Salvatore Catuogno;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1999 con il quale il quale il dott. Vittorio Marone è stato nominato commissario governativo in sostituzione della dott.ssa Marina Liguori per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999 con il quale il dott. Roberto Sparano è stato nominato commissario governativo in sostituzione del dott. Vittorio Marone per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 2000 con il quale il dott. Francesco Gioiello è stato nominato commissario governativo in sostituzione del dott. Roberto Sparano per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000 con il quale l'avv. Vittorio Ricci è stato nominato commissario governativo in sostituzione del dott. Francesco Gioiello per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002 con il quale i poteri dell'avv. Vittorio Ricci sono prorogati fino al 31 dicembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2003 con il quale i poteri dell'avv. Vittorio Ricci sono prorogati fino al 30 giugno 2003;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003 con il quale i poteri sono prorogati per ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° luglio 2003;

Vista la relazione datata 16 dicembre 2003, del commissario governativo con la quale egli, nel rappresentare la situazione della società, ha richiesto una ulteriore proroga del mandato conferito;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti all'avv. Vittorio Ricci commissario governativo della società cooperativa edilizia «Edilpopolare A. Gramsci», con sede in Marigliano (Napoli), sono prorogati per ulteriori sei mesi a far data dal 1° gennaio 2004.

Roma, 17 febbraio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A02309

DECRETO 17 febbraio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «A.V.R. - Agenzia video reporter - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1994 con il quale il dott. Davide Marandola è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «A.V.R. - Agenzia video reporter - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 23 settembre 1988;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vincenzo Farina, nato a Gragnano (Napoli) il 23 marzo 1943, domiciliato in Roma, via Alberico II n. 35 c/o AIPO-U.N., è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Davide Marandola, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 febbraio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A02488

DECRETO 1° marzo 2004.

Nomina del collegio commissariale della S.p.a. Minerva Airlines in amministrazione straordinaria, in Catanzaro.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Catanzaro in data 25 febbraio 2004, pervenuto a mezzo fax, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società S.p.a. Minerva Airlines;

Visto l'art. 38 del sopra citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone al comma 1 che entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari e al comma 2 che la nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del citato decreto legislativo n. 270/1999, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di provvedere alla nomina di tre commissari straordinari;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società S.p.a. Minerva Airlines sono nominati commissari straordinari:

dott. Italo Ballerio nato a Milano il 18 novembre 1927;

dott. Carlo Pandiscia nato a Roma l'8 ottobre 1970;

dott. Paolo Paroletti nato a Roma il 22 febbraio 1954.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Catanzaro;

alla Camera di commercio di Catanzaro ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Calabria;

al comune di Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° marzo 2004

Il Ministro: MARZANO

04A02500

DECRETO 3 marzo 2004.

Nomina del collegio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Hera, in Agrigento.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 13 agosto 2003, con il quale il tribunale di Ferrara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della Coopcostruttori Scarl;

Visti i propri decreti in data 26 agosto 2003 ed in data 26 novembre 2003, con i quali sono nominati i commissari straordinari ed il comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della Coopcostruttori Scarl;

Visto il decreto in data 5-7 febbraio 2004 con il quale il tribunale di Agrigento ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la S.p.a. Hera;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina dei commissari e del comitato di sorveglianza nella procedura della S.p.a. Hera, ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Hera sono nominati commissari i signori dott. Renato Nigro, nato a Napoli il 24 novembre 1940, dott. Ettore Donini, nato a Parma il 7 aprile 1960, avv. Franco La Gioia, nato ad Avezzano (L'Aquila) il 29 aprile 1946, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 26 novembre 2003 per la Coopcostruttori Scarl.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Agrigento;

alla Camera di commercio di Agrigento per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Sicilia;

al comune di Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2004

Il Ministro: MARZANO

04A02601

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 febbraio 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Aosta.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Valle d'Aosta degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 5 febbraio 2003 al 30 ottobre 2003 nella provincia di Aosta;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Aosta: siccità dal 5 febbraio 2003 al 30 ottobre 2003; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, nell'intero territorio provinciale, limitatamente alle produzioni foraggere non irrigue.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A02383

DECRETO 2 febbraio 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 1° maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Visti i decreti di declaratoria di avversità atmosferiche del 1° settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 dell'8 settembre e del 29 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2003;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° febbraio 2003 al 30 settembre 2003 nelle province di Roma, Rieti, Frosinone, Latina, Viterbo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256.

Frosinone: siccità dal 1° febbraio 2003 al 30 settembre 2003; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Alatri, Anagni, Aquino, Castrocielo, Cervaro, Colle San Magno, Esperia, Pico, Piedimonte San Germano, Piglio, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Serrone, Villa Santa Lucia; con l'esclusione dei territori e delle colture danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate eccezionali con il decreto di declaratoria del 29 ottobre 2003 richiamato nelle premesse.

Latina: siccità dal 1° febbraio 2003 al 30 settembre 2003; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d-bis)* e art. 3, comma 2-*bis*) nel territorio dei comuni di Aprilia, Bassiano, Castelforte, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Latina, Lenola, Maenza, Monte San Biagio, Pontinia, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Terracina; con l'esclusione dei territori e delle colture danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate eccezionali con il decreto di declaratoria del 1° settembre 2003 richiamato nelle premesse;

Rieti: siccità dal 1º febbraio 2003 al 30 settembre 2003; provvidenze di cui all'art. 3 comma 2 lettere *a)*, *b)*e art. 3 comma 2-*bis*), nel territorio dei comuni di Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castelnuovo di Farfa, Configni, Forano, Frasso Sabino, Mompeo, Monte San Giovanni in Sabina, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Montopoli di Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Tarano, Toffia, Torri in Sabina, Torricella in Sabina, Vacone;

Roma: siccità dal 1º febbraio 2003 al 30 settembre 2003; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*e art. 3, comma 2-*bis*), nel territorio dei comuni di Allumiere, Anguillara Sabazia, Anzio, Ardea, Artena, Bellegra, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena, Capranica Prenestina, Carpineto Romano, Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Castelnuovo di Porto, Cave, Cerreto Laziale, Cerveteri, Ciciliano, Civitavecchia, Colleferro, Fiano Romano, Formello, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gerano, Gorga, Guidonia Montecelio, Labico, Lanuvio, Lariano, Licenza, Magliano Romano, Mandela, Manziana, Marcellina, Mazzano Romano, Mentana, Montecompatri, Monteflavio, Montelanico, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Nettuno, Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano, Poli, Pomezia, Riano, Rignano Flaminio, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roma, Sambuci, San Cesareo, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano, Sant'Angelo Romano, Sant'Oreste, Santa Marinella, Saracinesco, Segni, Tivoli, Tolfa, Trevignano Romano, Valmontone, Velletri, Vicovaro, Zagarolo; con l'esclusione dei territori e delle colture danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate eccezionali con il decreto di declaratoria del 1º settembre 2003 richiamato nelle premesse;

Viterbo: siccità dal 1º febbraio 2003 al 30 settembre 2003; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d-bis)* e art. 3, comma 2-*bis*), nell'intero territorio provinciale, con l'esclusione dei territori e delle colture danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate eccezionali con il decreto di declaratoria del 1º settembre 2003 richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A02384

DECRETO 18 febbraio 2004.

Revoca del decreto 19 giugno 2002 relativo al riconoscimento dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

.Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare n. 2 del 29 gennaio 1997 con la quale sono state impartite le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dei dati tecnici aziendali previsti dal citato decreto interministeriale;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997 con il quale sono state definite le tariffe poste a carico degli enti richiedenti il predetto riconoscimento ufficiale;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2002, n. 31496, con il quale la ditta «Cooperativa Terremerse S.c.r.l.», con sede legale in Bagnacavallo (Ravenna), via Cà del Vento n. 21, è stata riconosciuta idonea a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo n. 300/1999;

Vista l'istanza presentata in data 19 marzo 2003 con la quale la ditta in questione ha chiesto la revoca del riconoscimento a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari;

Decreta:

Articolo unico

1. Il riconoscimento concesso a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari alla ditta Coo-

perativa Terremerse S.c.r.l., con sede legale in Bagnacavallo (Ravenna), via Cà del Vento n. 21, con decreto ministeriale 19 giugno 2002, n. 31496, è revocato.

2. Il decreto ministeriale 19 giugno 2002, n. 31496, di cui al comma 1 è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2004.

Il direttore generale: ABATE

04A02504

DECRETO 18 febbraio 2004.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 2237/03 della Commissione che reca modalità di applicazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo alle norme comuni per i regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune, che istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento (CE) n. 2237/03 delle commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio e specificatamente del titolo IV, capitolo IV, relativo al pagamento per superficie per la frutta a guscio;

Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000;

Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, che fissa modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari;

Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità di applicazione per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge n. 183 del 16 aprile 1987, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso al documento amministrativo;

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee», con il quale si dispone che l'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si attua con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali per il settore di competenza;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, che istituisce l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che l'art. 83 del regolamento (CE) n. 1782/03 demanda agli Stati membri la facoltà di differenziare l'importo dell'aiuto in funzione dei prodotti, ovvero mediante l'aumento o la diminuzione della superficie nazionale garantita;

Considerato che l'art. 87 del regolamento (CE) n. 1782/03 demanda altresì agli Stati membri la facoltà di concedere un aiuto nazionale in aggiunta all'aiuto comunitario;

Considerato che per far fronte alle condizioni di mercato particolarmente difficili nel settore delle nocciole, è opportuno avvalersi della facoltà di differenziare l'aiuto in funzione dei prodotti e pertanto occorre stabilire per le superfici coltivate a nocciolo un aiuto medio più elevato, anche al fine di garantire la continuità con le precedenti misure di sostegno a favore di questa coltura;

Considerata la necessità di stabilire disposizioni nazionali attuative della regolamentazione comunitaria, allo scopo di assicurare l'erogazione degli aiuti ai produttori che coltivano le specie di frutta a guscio oggetto del nuovo regime di aiuti applicabile dal 1° gennaio 2004;

Vista la nota n. 3092 del 9 gennaio 2004, con la quale è stato richiesto il parere alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisito il parere del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, costituito con atto della Conferenza Stato-regioni, espresso nella seduta del 29 gennaio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Allo scopo di dare attuazione alla regolamentazione comunitaria richiamata in premessa, il presente decreto individua le procedure attuative del regolamento (CE) n. 2237/03 della Commissione, recante

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, con riguardo ai seguenti aspetti:

a) definizioni e condizioni di ammissibilità all'aiuto comunitario;

b) importo previsionale dell'aiuto unitario comunitario;

c) condizioni di ammissibilità all'aiuto comunitario delle superfici inserite nei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione ex regolamento (CEE) n. 1035/72;

d) domande di aiuto;

e) gestione del massimale comunitario e fissazione dell'aiuto definitivo;

f) modalità di gestione e controllo del regime;

g) versamento degli aiuti;

h) aiuto nazionale e relative condizioni di ammissibilità.

Art. 2.

Definizioni e condizioni di ammissibilità all'aiuto comunitario

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

a) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 2237/03 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/03;

b) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) «Regione»: la regione o la provincia autonoma competente per territorio;

d) «Organismo pagatore»: l'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, nonché gli organismi pagatori regionali riconosciuti ai sensi delle vigenti norme nazionali;

e) «agricoltore»: ai sensi dell'art. 2, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 1782/03, qualsiasi persona fisica o giuridica, o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, che esercita l'attività agricola nel settore delle produzioni di frutta a guscio previste all'art. 83, paragrafo 1, comma 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1782/03;

f) «frutteto»: ogni appezzamento di terreno unico e omogeneo e geograficamente continuo, di superficie pari ad almeno 0,1 ha, coltivato con una o più specie di frutta a guscio indicate nell'art. 83, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/03 (mandorle, nocciole, noci, pistacchi, carrube), che presenta un numero di piante produttive ad ettaro, indicato al paragrafo 3 dell'art. 19 del regolamento, pari almeno a:

50 per le mandorle;

125 per le nocciole;

50 per le noci;

50 per le pistacchi;

30 per le carrube,

fermo restando che alberi isolati o filari di alberi lungo le strade o accanto ad altre colture, non possono costituire un frutteto ai fini del presente regime di aiuti;

g) «frutteto specializzato» quando sono presenti alberi di una sola specie di frutta a guscio;

h) «frutteto consociato» quando sono presenti alberi di due o più specie di frutta a guscio. In tale contesto si applicano le condizioni di ammissibilità previste per la specie con il numero di alberi più elevato, definita «specie predominante».

2. Ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 19, paragrafo 1, secondo comma del regolamento, nel frutteto consociato è consentita la presenza di piante di specie diversa dalla frutta a guscio; se la specie diversa è rappresentata dal castagno, affinché l'appezzamento di terreno interessato possa beneficiare dell'aiuto, la specie di frutta a guscio deve rispettare il numero minimo di piante sopraindicato.

Art. 3.

Importo previsionale dell'aiuto unitario comunitario

1. L'importo dell'aiuto medio previsionale comunitario da corrispondere per ogni ettaro della superficie nazionale garantita (SNG) assegnata all'Italia è determinato secondo le procedure di calcolo di cui all'allegato 1.

2. In caso di consociazione, si applica il livello di aiuto riferito alla specie predominante.

Art. 4.

Condizioni di ammissibilità all'aiuto comunitario delle superfici inserite nei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione

1. Le superfici investite a nocciolo, inserite nei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione di cui all'art. 14-*quinquies* ex regolamento (CEE) n. 1035/72, possono, ai sensi dell'art. 86, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/03, beneficiare del presente regime di aiuto a partire dal 1° gennaio successivo alla scadenza del piano di miglioramento.

2. La scadenza del piano di miglioramento, coincide con la fine del decimo anno successivo alla data di approvazione del piano di miglioramento da parte del Ministero, ovvero successivo alla data dell'effettivo avvio autorizzata dal Ministero.

3. Le organizzazioni di produttori che stanno attuando il piano di miglioramento e che intendono avvalersi della facoltà di interrompere tale piano, pos-

sono presentare la relativa domanda alla regione, qualora dimostrino la presenza, in particolare, delle seguenti condizioni minime:

a) le annualità realizzate hanno consentito di soddisfare i principali obiettivi prefissati dal piano di miglioramento nel periodo decennale per il quale era stato approvato;

b) non sono in corso azioni parzialmente finanziate che avrebbero dovuto concludersi nelle annualità interessate dalla chiusura anticipata.

La regione, che può stabilire ulteriori condizioni e requisiti di accesso alla misura in questione, valuta la domanda di interruzione anticipata e adotta una specifica determinazione in merito, dandone tempestiva comunicazione all'organismo pagatore, secondo le modalità dallo stesso stabilite.

4. In ogni caso la data dell'interruzione deve coincidere con la scadenza di una annualità.

Art. 5.

Domande di aiuto

1. La domanda di aiuto, redatta secondo modalità e criteri definiti dall'organismo pagatore, è presentata, entro la data del 30 aprile 2004, dagli agricoltori all'organismo pagatore medesimo.

2. Nella domanda di aiuto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento, gli agricoltori devono specificare il numero di alberi di frutta a guscio suddiviso per tipo di albero e per particella agricola (frutteto).

3. L'organismo pagatore definirà gli elementi che dovranno essere contenuti nelle domande di aiuto.

Art. 6.

Gestione del massimale comunitario e fissazione dell'aiuto definitivo

1. Successivamente all'acquisizione delle domande e comunque entro il 10 maggio 2004, l'organismo pagatore comunica al Ministero e alla regione l'ammontare complessivo delle superfici richieste per l'insieme delle specie indicate all'art. 83, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/03, evidenziando, in particolare:

a) il numero dei produttori ripartiti per prodotto;

b) le superfici per le quali è stato richiesto l'aiuto, ripartite per specie e per regione.

2. Il Ministero, entro il 15 maggio 2004, determina, anche ai fini della comunicazione ai sensi dell'art. 22 del regolamento, il livello dell'aiuto effettivo differenziato per prodotto, sulla base dei dati di cui al comma 1 e secondo la procedura di calcolo indicata nell'allegato 1.

Art. 7.

Controlli

1. L'attività di controllo delle superfici dichiarate ai sensi dell'art. 19, paragrafo 3, del regolamento, viene svolta dall'organismo pagatore conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1663/95 e n. 2419/01.

Art. 8.

Identificazione delle parcelle

1. L'organismo pagatore utilizza ai fini del controllo, un idoneo sistema di identificazione delle parcelle sulla base delle disposizioni di cui all'art. 20 del regolamento (CE) n. 1782/03 e all'art. 2 del regolamento.

Art. 9.

Risultanze dei controlli

1. In caso di inosservanza e di non soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità, di dichiarazione non veritiera o in presenza di condizioni create artificiosamente per accedere al regime di aiuto, si applicano gli articoli 24 e 29 del regolamento (CE) n. 1782/03.

2. L'organismo pagatore comunica le risultanze dei controlli alla regione.

Art. 10.

Uniformità delle norme ed ente erogatore degli aiuti comunitari

1. Alla corresponsione degli aiuti previsti all'art. 83 del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, provvede, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, l'organismo pagatore, sulla base delle procedure dallo stesso predisposte.

2. L'organismo pagatore, provvede al versamento degli aiuti, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/03, nel periodo che va dal 1° dicembre 2004 al 30 giugno 2005.

Art. 11.

Aiuto nazionale e relative condizioni di ammissibilità

1. In applicazione dell'art. 87 del regolamento (CE) n. 1782/03 e dell'articolo 20 del regolamento, gli eventuali fondi resi disponibili ai sensi della legge n. 183/1987, sono ripartiti in base agli ettari ammissibili all'aiuto comunitario e secondo la procedura di calcolo indicata nell'allegato 1.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, Politiche agricole e forestali, foglio n. 247

ALLEGATO 1

PROCEDURA DI CALCOLO DELL'AIUTO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 83 ED 87 DEL REGOLAMENTO (CE) 1782/03.

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
prodotto	superficie ISTAT (ha)	superficie ISTAT (ha) adeguata per le nocciole (*)	peso percentuale statistico (colonna b)	ripartizione del massimale comunitario totale, secondo il peso statistico (€)	aiuto comunitario previsionale medio/ha (e/c) (€/ha)	aiuto unitario nazionale massimo (€)	aiuto unitario totale (€)	aiuto nazionale totale (c x g) (€)	aiuto complessivo (e + i) (€)
nocciole	66.546	48.107	48,13%	7.561.239,25	157,18	120,75	277,93	5.808.920	13.370.159,50
altra frutta a guscio	71.713	71.713	51,87%	8.148.335,75	113,62	120,75	234,37	8.659.345	16.807.680,50
	138.259	119.820	100,00%	15.709.575,00				14.468.265	30.177.840,00

(*) esclusione della superficie delle nocciole vincolata da piani di miglioramento nel 2004 = 18.439 ha

04A02537

DECRETO 25 febbraio 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro della politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle Regioni e Province autonome;

Visto decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Visti i decreti di declaratoria di avversità atmosferiche del 18 settembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 2003, del 29 ottobre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2003;

Visto il decreto 1° settembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 settembre 2003 n. 208, con il quale veniva dichiarata l'eccezionalità delle gelate verificatesi dal 7 aprile 2003 al 9 aprile 2003 in provincia di Bari;

Vista la nota 11 febbraio 2004 con la quale la regione Puglia chiede di inserire alcuni Comuni della provincia di Bari tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 1° settembre 2003;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle gelate dal 7 aprile 2003 al 9 aprile 2003 in provincia di Bari, di cui al decreto 1° settembre 2003 richiamato nelle premesse, è estesa ai comuni di Acquaviva delle Fonti, Altamura, Castellana Grotte, Conversano, Corato, Gioia del Colle, Monopoli, Noci, Putignano, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle e Turi, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, specificate nel medesimo decreto, con l'esclusione dei territori e delle colture danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate eccezionali con i decreti di declaratoria del 18 settembre 2003 e del 29 ottobre 2003 richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A02385

DECRETO 2 marzo 2004.

Riconoscimento della società cooperativa «Lisert» s.c. a r.l. di Trieste, in qualità di istituto che svolge attività di pesca scientifica.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è istituito il Ministero per le politiche agricole e forestali;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/68, recante regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Vista la domanda di riconoscimento - pervenuta in data 18 marzo 2002 - presentata dalla società cooperativa «Lisert» a r.l., in via Diaz, 19/1a - ai sensi dell'art. 27 del regolamento sopracitato;

Visto che la Capitaneria di porto di Trieste, competente per territorio, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2 del decreto ministeriale 11 giugno 1996 - previa istruttoria - ha accertato che il predetto istituto, per mezzi, personalità e finalità, è idoneo a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca;

Sentito il parere favorevole della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima espresso, ai sensi dell'art. 27 del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, nella seduta del 2 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968 nelle premesse citato, la cooperativa «Lisert» s.c. a r.l. è riconosciuta agli effetti di cui al medesimo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A02468

DECRETO 2 marzo 2004

Cancellazione di varietà di mais dal registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 26 febbraio 2004 ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. iscrizione
002345	Mais	Laura	Pioneer Italia e Pioneer USA	17 marzo 2003
007960	Mais	PR35D45	Pioneer Italia e Pioneer USA	23 dicembre 2002
007993	Mais	PR37D03	Pioneer Italia e Pioneer USA	23 dicembre 2002
004503	Mais	Ynessa	Pioneer Italia e Pioneer USA	4 marzo 1997
007343	Mais	PR36K76	Pioneer Italia e Pioneer USA	18 febbraio 2002
005100	Mais	Aprilia	Pioneer Italia e Pioneer USA	24 febbraio 1998

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A02598

DECRETO 2 marzo 2004.

Iscrizione di varietà di sorgo e di ibridi di sorgo x erba sudanese nel registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 26 febbraio 2004 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

SORGO

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
008778	Tourbillon	300	HS	Euralis Genetique - Francia
008762	Osiride	400	HS	Euralis Genetique - Francia
008293	Autan	600	HS	Euralis Genetique - Francia

IBRIDI DI SORGO X ERBA SUDANESE

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
008780	Frugal	Laboulet Semences - Francia
008781	Sudal	Laboulet Semences - Francia
008783	Green Grazer	Pannar Seed BV - Paesi Bassi

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A02599

DECRETO 2 marzo 2004.

Proroga della commercializzazione di varietà di sorgo e di frumento duro iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1992 con il quale è stata iscritta, nel registro delle varietà di specie agrarie, la varietà di sorgo denominata Nutrigrass;

Visto il decreto ministeriale 1º dicembre 1993 con il quale è stata iscritta, nel registro delle varietà di specie agrarie, la varietà di frumento duro denominata Elios;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2003 con il quale la varietà di sorgo denominata Nutrigrass è stata cancellata dal registro delle varietà di specie agrarie per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2004 con il quale la varietà di frumento duro denominata Elios è stata cancellata dal registro delle varietà di specie agrarie per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le richieste presentate dai responsabili della conservazione in purezza intese ad ottenere un periodo transitorio per la certificazione e la commercializzazione delle sementi della varietà di sorgo denominata Nutrigrass e della varietà di frumento duro denominata Elios;

Visto l'art. 17-*bis*, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che stabilisce, per le varietà per le quali l'iscrizione non è stata rinnovata, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si protragga fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 26 febbraio 2004, ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle richieste di proroga;

Decreta:

Art. 1.

Per la varietà di sorgo denominata Nutrigrass, cancellata dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie con decreto ministeriale del 17 marzo 2003, le sementi possono essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 2005.

Art. 2.

Per la varietà di frumento duro denominata Elios, cancellata dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie con decreto ministeriale del 20 febbraio 2004, le sementi possono essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 2006.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A02600

DECRETO 2 marzo 2004.

Modifica dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte nel registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerato i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 26 febbraio 2004, ha espresso parere favorevole alla variazione di responsabilità della conservazione in purezza di dette varietà nei relativi registri, come risulta dal verbale della riunione;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
003005	Mais	Adouris	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
004832	Mais	Alessia	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
007513	Mais	Alfica	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
005251	Mais	Aliacan	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
003496	Mais	Aliasso	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
004266	Mais	Alibest	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
003375	Mais	Alibravo	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
006642	Mais	Alicunde	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
002519	Mais	Alidile	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
007512	Mais	Aliexo	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
003495	Mais	Aligreen	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
001376	Mais	Aligris	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
006634	Mais	Alipresti	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
003141	Mais	Aliseo	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
003373	Mais	Alispin	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
001379	Mais	Alispot	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
004259	Mais	Alisprint	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
004256	Mais	Alistrong	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
001381	Mais	Alton	Emilseme S.p.A. e Corn States Int.	**Limagrain Italia S.p.A. e Corn States Int.**
006637	Mais	Amapa	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
007515	Mais	Amirio	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
006641	Mais	Amiver	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
006293	Mais	Ampere	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
002968	Mais	Anter	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
005514	Mais	Arper	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
005248	Mais	Aspasio	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
001407	Mais	Atlantis	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
006640	Mais	Avano	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
006646	Mais	Azuaga	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
007508	Mais	Balcarce	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
004822	Mais	Belgrano	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
007516	Mais	Bellena	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
004828	Mais	Bogotta	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
005253	Mais	Bonner	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
006643	Mais	Calioto	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
007511	Mais	Campinio	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
004258	Mais	Certo	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
007507	Mais	Chaiyo	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
007509	Mais	Chalcao	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
007506	Mais	Colver	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
004260	Mais	Coner	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
002922	Mais	Crato	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
006639	Mais	Cristobal	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
003094	Mais	Cybele	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
005252	Mais	Damao	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
004267	Mais	Diler	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
002965	Mais	Doter	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
007517	Mais	Fakirus	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
006300	Mais	Ferrer	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
001564	Mais	Galaxis	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
004263	Mais	Gandalf	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
002975	Mais	Goldis	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
006296	Mais	Helder	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
002941	Mais	Jordek	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
006633	Mais	Kamido	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
005515	Mais	Ladario	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
004269	Mais	Latimer	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
006301	Mais	LG23.52 Alijet	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
006291	Mais	LG25.92 Alistar	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
006294	Mais	LG26.40 Alival	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
006297	Mais	LG26.90 Aligore	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
006299	Mais	LG27.12 Alipronto	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
006635	Mais	Loptimo	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
006638	Mais	Macapa	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
002174	Mais	Maltus	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
004265	Mais	Maniber	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
004833	Mais	Maxer	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
006295	Mais	Meduno	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
004821	Mais	Molino	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
005245	Mais	Mombassa	Emilseme S.p.A.	**Limagrain Italia S.p.A.**
004830	Mais	Montero	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
005247	Mais	Obido	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
004831	Mais	Ocampo	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
006645	Mais	Orocue	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
005512	Mais	Portillo	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
001780	Mais	Sacro	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
004257	Mais	Sammer	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
002974	Mais	Satelis	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
003140	Mais	Seller	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
002444	Mais	Silveris	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
003477	Mais	Spartis	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
002966	Mais	Starter	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
004834	Mais	Tabora	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
005249	Mais	Teloro	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
006292	Mais	Tezzano	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
003494	Mais	Tricer	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
005513	Mais	Tumaco	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
003037	Mais	Vaillant	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
006298	Mais	Vicino	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
003139	Mais	Yado	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
007505	Mais	Zimapan	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
006644	Mais	Zois	Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	**Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.**
007901	Mais	Agabor	Emilseme S.p.A. e AG Reliant Genetics	**Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics**
007900	Mais	LG3266	Emilseme S.p.A. e AG Reliant Genetics	**Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics**
007906	Mais	LG3562	Emilseme S.p.A. e AG Reliant Genetics	**Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics**
007910	Mais	Alisun	Emilseme S.p.A. e AG Reliant Genetics	**Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics**
008716	Mais	Appyver	Emilseme S.p.A. e AG Reliant Genetics	**Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics**
008686	Mais	LG3691	Emilseme S.p.A. e AG Reliant Genetics	**Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics**
008616	Mais	Poncho	Emilseme S.p.A. e AG Reliant Genetics	**Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics**
008569	Mais	LG3442	Emilseme S.p.A. e AG Reliant Genetics	**Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics**
008568	Mais	Ambassad	Emilseme S.p.A. e AG Reliant Genetics	**Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics**
008521	Mais	Aucean	Emilseme S.p.A. e AG Reliant Genetics	**Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics**
008519	Mais	Latizana	Emilseme S.p.A. e AG Reliant Genetics	**Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics**

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A02602

DECRETO 3 marzo 2004.

Riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di Santa Croce» e «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», per la compagna vitivinicola 2003/2004.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1º maggio 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco di Sorbara» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1º maggio 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Lambrusco Salamino di Santa Croce» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e relative modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1º maggio 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e relative modifiche;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela del Lambrusco di Modena, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di Santa Croce» e «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», previsto all'art. 6 dei rispettivi disciplinari di produzione sopra citati, per la sola campagna vitivinicola 2003/2004;

Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla sopra citata domanda;

Considerato l'andamento climatico del periodo estivo e autunnale del 2003 particolarmente siccitoso e con temperature elevate, ha determinato sostanziali variazioni nel ciclo fisiologico della vite, influenzando in modo significativo i valori dell'acidità totale rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che, nella riunione del 25, 26 febbraio 2004, sulle istanze relative alla modifica dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di Santa Croce» e «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro»;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di Santa Croce» e «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», per la campagna vitivinicola 2003/2004;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» e «Lambrusco Salamino di Santa Croce» per la campagna vitivinicola 2003/2004, previsto agli articoli 6 dei rispettivi disciplinari di produzione, è ridotto da 6,0 g/l a 5,5 g/l.

Il limite minimo dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», per la campagna vitivinicola 2003/2004, previsto all'art. 6 del relativo disciplinare di produzione, è ridotto da 5,5 g/l a 5,0 g/l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 3 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A02469

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 29 dicembre 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di una cartolina postale, per l'interno, celebrativa del XXV anniversario del Pontificato di Sua Santità Giovanni Paolo II, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni

(norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002), con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2003) di «Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2003) di «Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 16 settembre 2003), con il quale è stata autorizzata ulteriore emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2003), con il quale è stata autorizzata altra emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in corso di perfezionamento, di «Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emessa, nell'anno 2003, una cartolina postale, per l'interno, celebrativa del XXV anniversario del Pontificato di Sua Santità Giovanni Paolo II, nel valore di € 0,41.

La cartolina è stampata in offset, su carta bianca da 250 gr/mq; formato della cartolina: cm 14,8×10,5; colori: policromia; tiratura: un milione di esemplari; valore € 0,41.

Il recto della cartolina postale reca:

in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura che riproduce, in primo piano a sinistra, un'immagine di S.S. Papa Giovanni Paolo II e, in alto, l'ostensorio; sullo sfondo è rappresentata l'Italia. Completano l'impronta di affrancatura la leggenda «XXV ANNIVERSARIO PONTIFICATO S.S. GIOVANNI PAOLO II» la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41»;

in basso a destra, tre righe continue e tre riquadri con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.», per l'indirizzo del destinatario;

in alto a sinistra, un riquadro con la leggenda «CARTOLINA POSTALE» e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «(SIGLA PROV.)»;

in basso a sinistra la vignetta riporta in alto, sopra i colori della bandiera italiana, la scritta «MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI» e al centro, le leggende «LA MIA SECONDA PATRIA» e «GIOVANNI PAOLO II, AMBASCIATORE DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A02498

DECRETO 29 dicembre 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di una cartolina postale, per l'interno, celebrativa della Giornata mondiale dell'alimentazione, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002), con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2003) di «Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2003), di «Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 16 settembre 2003), con il quale è stata autorizzata ulteriore emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2003), con il quale è stata autorizzata altra emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in corso di perfezionamento, di «Autorizzazione all'immissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emessa, nell'anno 2003, una cartolina postale, per l'interno, celebrativa della Giornata mondiale dell'alimentazione, nel valore di € 0,41.

La cartolina è stampata in offset, su carta bianca da 250 gr/mq; formato della cartolina: cm 14,8×10,5; colori: policromia; tiratura: trecentomila esemplari; valore € 0,41.

Il recto della cartolina postale reca:

in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura che riproduce il logo delle «Celebrazioni ufficiali italiane» per la «Giornata mondiale dell'alimentazione 2003», la scritta «ITALIA» ed il valore di «€ 0,41»;

in basso a destra, tre righe continue e tre riquadri con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.», per l'indirizzo del destinatario;

in alto a sinistra, un riquadro con la leggenda «CARTOLINA POSTALE» e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «(SIGLA PROV.)»;

in basso a sinistra la vignetta riproduce, entro un riquadro verde, lo stemma della Repubblica italiana, la scritta «MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI» e i simboli FAO, IFAD, WFP, e IPGRI, le organizzazioni umanitarie ONU che combattono la fame nel mondo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A02499

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 febbraio 2004.

Riconoscimenti di titoli universitari e professionali conseguiti in Paesi extracomunitari, al fine della partecipazione a concorsi per ricercatore nelle università e negli enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che dispone l'emanazione del regolamento di attuazione del medesimo testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Vista l'istanza della sig.ra Vedrana Kovacevic tendente al riconoscimento dei titoli di «Diplomirani Inzenjer Fizike» e di «Magistar Prirodnih Znanosti» conseguiti presso l'Università di Zagabria;

Vista la nota del direttore dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale con la quale dichiara che la sig.ra Vedrana Kovacevic ha svolto attività di ricerca dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998 e dal 16 settembre 1998 al 15 novembre 2003;

Visto il parere della conferenza di servizi espresso in data 16 dicembre 2003;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione a concorsi per ricercatore nelle università e negli enti pubblici di ricerca i titoli di «Diplomirani Inzenjer Fizike» e di «Magistar Prirodnih Znanosti» rilasciati dall'Università di Zagabria alla sig.ra Vedrana Kovacevic, nata a Zagabria (Croazia) il 18 ottobre 1962.

Roma, 18 febbraio 2004

p. *Il direttore generale:* CUOMO

04A02474

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 25 febbraio 2004.

Ulteriori criteri cui devono uniformarsi le Soa in materia di applicazione di tariffe minime. (Deliberazione n. 35).

IL CONSIGLIO

Vista la nota con la quale l'Unisoa e la Federsoa hanno segnalato la necessità di indicare ulteriori criteri e corrispettivi da applicarsi nei casi di integrazione e/o modificazione dell'attestazione, fermo restando il termine di scadenza originario;

Viste le determinazioni n. 40/2000 e n. 6/2001 nonché i comunicati n. 5/2001, n. 13/2001 e n. 28/2002 e la delibera n. 320/2003 che fissano i criteri di determinazione delle tariffe da applicare in ordine ad alcune variazioni che integrano l'attestazione in corso di validità;

Viste le segnalazioni di alcune imprese, che hanno rappresentato la non omogeneità delle tariffe applicate dalle Soa in sede di integrazione dell'attestazione già rilasciata;

Ritenuta l'opportunità di garantire che le Soa operino secondo criteri di imparzialità ed equo trattamento;

Considerato che nel caso di cessione di ramo d'azienda, oltre al rilascio di una nuova attestazione all'impresa cedente, occorre anche il rilascio all'impresa cessionaria di una attestazione che tenga conto della cessione del ramo d'azienda in quanto i certificati di esecuzione dei lavori devono essere utilizzati una sola volta, e che questo rilascio è da considerarsi rientrante nel concetto di variazione minima;

Considerato che è condivisibile l'osservazione in merito al fatto che l'inserimento della prestazione di progettazione in una attestazione che ne era priva non è da considerarsi sul piano della tariffa da applicare come una nuova attestazione ma una variazione minima;

Considerato che nel caso di adesione di una impresa ad un consorzio stabile successivamente al rilascio di una attestazione sorge la necessità di indicare nelle attestazioni delle imprese consorziate tale nuova adesione e che tale inserimento rientra nel concetto di variazione minima;

Considerato che si può verificare una cessione di una azienda di una ditta individuale ad una società uni-personale il cui socio è il titolare della ditta individuale cessionaria e che il rilascio dell'attestazione alla società uni-personale non è da considerarsi rientrante nel concetto di variazione minima ma comporta sicuramente attività minori rispetto al rilascio di una attestazione;

Ritenuto che anche in occasione delle integrazioni e/o modifiche dell'attestazione in corso validità, le Soa debbano procedere all'accertamento della sussistenza del requisito previsto dall'art. 17, comma 1, lettere *g)* e *h)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e a riscontrare che non siano intervenute operazioni di cessione o di affitto di azienda successivamente alla data del precedente rilascio;

Dispone:

a) che le SOA — per il rilascio di attestazioni che costituiscono variazioni di precedenti attestazioni in corso di validità — applichino:

1) nel caso di rilascio di attestazione che — a causa di riduzione di requisiti speciali — debba comportare l'indicazione di un minor numero di categorie rispetto a quelle previste nella precedente attestazione: tariffa pari al cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all'allegato *E* del regolamento di qualificazione, per il coefficiente C il valore di € 258.228 e per il coefficiente N il valore di uno;

2) nel caso di rilascio di attestazione che — a causa di riduzione di requisiti speciali — debba comportare una riduzione delle classifiche di qualificazione rispetto a quelle previste nella precedente attestazione: tariffa pari al cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all'allegato *E* del regolamento di qualificazione, per il coefficiente C il valore di € 258.228 e per il coefficiente N il valore di uno;

3) nel caso di rilascio di attestazione che — a causa del riconoscimento dell'abilitazione oltre che per la prestazione di esecuzione anche per la prestazione di progettazione — debba essere modificata rispetto alla precedente attestazione: tariffa pari a quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all'allegato *E* del regolamento di qualificazione, per il coefficiente C il valore dell'importo della classifica massima riconosciuta per la progettazione e il coefficiente N il valore uno;

4) nel caso di rilascio di attestazione che — a causa dell'adesione dell'impresa ad un consorzio stabile — debba essere modificata rispetto alla precedente attestazione: tariffa pari al cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all'allegato *E* del regolamento di qualificazione, per il valore delle classifiche e per il numero delle categorie quelle previste dalla precedente attestazione;

5) nel caso di rilascio di attestazione che — a causa dell'adesione di una nuova impresa al consorzio stabile cui l'impresa è aderente — debba essere modificata rispetto alla precedente attestazione: tariffa pari al cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all'allegato *E* del regolamento di qualificazione, per il coefficiente C il valore di € 258.228 e per il coefficiente N il valore di uno;

6) nel caso di rilascio di attestazione ad una società a responsabilità limitata uni-personale che

abbia acquisito una ditta individuale e che abbia come unico socio il titolare della ditta individuale acquisita: tariffa pari al venticinque per cento di quella ottenuta con l'applicazione della formula di cui all'allegato *E* del regolamento di qualificazione;

7) nel caso di rilascio di attestazione che — a causa della contemporanea presenza di più di una delle precedenti fattispecie — debba essere modificata, rispetto alla precedente attestazione, in più di un aspetto: tariffa pari al cinquanta per cento della somma di quelle relative alle singole fattispecie cui si riferisce l'attestazione rilasciata;

b) che le Soa, in sede di variazione dell'attestazione per le fattispecie prima indicate, fatte salve le verifiche previste per il riconoscimento delle singole fattispecie oggetto di variazione, devono procedere all'acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio al fine di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 1, lettere *g)* e *h)* del regolamento di qualificazione e di riscontrare che non siano intervenute operazioni di cessione o di affitto di azienda o di ramo di azienda successivamente alla data di rilascio della precedente attestazione;

c) che resta confermato quanto previsto nel punto *B)* della determinazione dell'Autorità del 5 novembre 2003, n. 19 e, cioè, che tutte le variazioni minime da apportare ad attestazioni in corso di validità debbono essere effettuate dalla stessa SOA che ha provveduto al rilascio dell'attestazione originaria.

Roma, 25 febbraio 2004

Il presidente: GARRI

04A02539

ANAS S.P.A.

PROVVEDIMENTO 3 marzo 2004.

Regolamento recante norme per l'individuazione dei documenti di competenza dell'ANAS S.p.A. sottratti al diritto di accesso.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Vista la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione dell'ANAS - Ente nazionale per le strade emessa in data 15 dicembre 2000;

Udito il parere della Commissione per il diritto di accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento individua in conformità con l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati dall'ANAS S.p.A., o comunque rientranti nella relativa disponibilità, sottratti all'accesso, in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 2.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

1. Ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone, gruppi e imprese, salva per i richiedenti la garanzia della visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la difesa dei loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti, qualora riguardino soggetti diversi da chi richiede l'accesso:

a) rapporti informativi sul personale dipendente, nonché note caratteristiche a qualsiasi titolo compilate sul predetto personale, qualora contengano notizie riservate nel senso specificato dall'art. 8, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992;

b) accertamenti medico-legali dei dipendenti e relativa documentazione;

c) documenti ed atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psico-fisiche delle medesime;

d) documenti relativi alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone ivi compresi i dipendenti, gruppi ed imprese, comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa; per quanto attiene ai dipendenti sono sottratti all'accesso i soli documenti riguardanti il trattamento stipendiale individuale e/o accessorio la cui conoscenza possa portare alla rilevazione di fatti personali;

e) documenti relativi alla concessione dei benefici assistenziali (sussidi, indennizzi, prestiti e mutui) limitatamente agli aspetti che concernono la situazione economica, sanitaria e familiare dei beneficiari.

Art. 3.

Categorie di atti o documenti soggette a differimento dal diritto di accesso

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggette al differimento dall'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) gli atti, i verbali e le proposte delle commissioni di gara fino a pubblica lettura;

b) documenti attinenti a procedimenti disciplinari ed azioni di responsabilità dirigenziale, amministrativa, contabile e penale, nonché rapporti e denunce agli organi giudiziari, per tutta la durata dell'attività istruttoria, fatti salvi i provvedimenti giudiziari;

c) documenti concernenti l'istruzione dei ricorsi prodotti dal personale dipendente, per tutta la durata dell'attività istruttoria;

d) documenti attinenti ai provvedimenti di sospensione, trasferimento per incompatibilità ambientale, dispensa dal servizio, risoluzione del rapporto di lavoro, fino alla conclusione del relativo procedimento.

Art. 4.

Esclusioni del diritto di accesso già previste dall'ordinamento

1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti, anche se non espressamente citati nel presente regolamento, per i quali l'ordinamento stesso ne prevede l'esclusione.

2. Sono altresì esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'ANAS S.p.A. detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.

Art. 5.

Modifiche del presente regolamento

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'ANAS S.p.A. verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate negli articoli precedenti.

2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al precedente comma vengono adottate con le medesime modalità e forme del presente regolamento.

Art. 6.

Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Ulteriori forme di pubblicità possono essere stabilite dall'ANAS S.p.A. sia per il presente regolamento sia per le successive modifiche ed integrazioni.

Roma, 3 marzo 2004

Il presidente: POZZI

04A02467

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 5 febbraio 2004.

Attuazione dell'ordinanza commissariale n. 349 del 25 marzo 2002. (Ordinanza n. 388).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004, con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196/2002 - art. 13;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 in data 29 settembre 2002;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 321 del 30 settembre 2002 con la quale, ai sensi dell'art. 13 dell'ordinanza n. 3196/02 di cui sopra, il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna ha assunto le funzioni di Autorità d'ambito ed ha approvato il Piano d'ambito;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 349 del 25 marzo 2003, con la quale la società Sogesid S.p.a. - Società per la gestione degli impianti idrici, società per azioni a totale capitale pubblico, quale soggetto a supporto del commissario governativo come costituito in Autorità d'ambito ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 321/02, è stata incaricata dell'implementazione delle attività e degli atti necessari per procedere all'affidamento del servizio idrico integrato secondo quanto disposto dall'ordinanza commissariale n. 322/02;

Atteso che in attuazione della citata ordinanza commissariale n. 349/03 in data 6 agosto 2003 è stata stipulata apposita convenzione tra il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e Sogesid S.p.a.;

Atteso che in data 25 settembre 2003 a conclusione della procedura elettorale statutaria si è insediata l'Autorità d'ambito costituita ai sensi dell'art. 11 della legge n. 36/1994;

Atteso che l'Autorità d'ambito come sopra costituita è subentrata nelle competenze, svolte sino alla citata data del 25 settembre 2003, dal commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna ai sensi dell'art. 13 dell'ordinanza n. 3196/02 di cui sopra;

Attesa la necessità che l'Autorità d'ambito come sopra costituita provveda in tempi rapidi all'implementazione delle attività e degli atti necessari per procedere all'affidamento del servizio idrico integrato;

Atteso che, nelle more del perfezionamento del percorso di affidamento del servizio idrico integrato, anche al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate al finanziamento degli interventi, è necessario avviare e/o portare a compimento interventi urgenti e prioritari già in essere e comunque ricompresi nel Piano d'ambito approvato dal commissario governativo ai sensi della ordinanza n. 3196/02 di cui sopra;

Atteso che l'Autorità d'ambito con nota prot. n. 20/04 del 23 gennaio 2004, vista la convenzione stipulata in data 6 agosto 2003 tra il CGEI e la Sogesid, di cui sopra, ha chiesto di poter utilizzare i servizi a favore del commissario previsti nella suddetta convenzione con particolare riferimento:

alla predisposizione di uno stralcio del Piano d'ambito in attuazione dell'ordinanza commissariale n. 336/02;

alla predisposizione della convenzione di gestione ed al relativo disciplinare tecnico;

alla predisposizione del piano di adeguamento societario per quei soggetti che in termini plurimi associano più enti;

alla predisposizione del piano economico-finanziario del soggetto gestore con la previsione di compiti e oneri in base alle responsabilità gestionali delle società aderenti al soggetto stesso;

all'inquadramento all'interno del soggetto gestore delle gestioni dirette ancora in carico ai comuni;

Considerate le funzioni e le competenze dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente relativamente agli interventi ricompresi nel Piano d'ambito;

Atteso che l'Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF) come previsto dalla legge regionale n. 15/99 deve essere trasformata in S.p.a.;

Considerate a termini delle leggi regionali n. 14/95, art. 2 e n. 20/1995, art. 30, le competenze dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici relativamente all'indirizzo controllo e vigilanza sull'ESAF;

Considerato che con propria deliberazione n. 45/8 del 5 dicembre 2003 la giunta regionale della Sardegna ha dato mandato all'Assessorato dei lavori pubblici di coordinare promuovere la predisposizione del Piano di trasformazione societaria dell'ESAF si da rendere operativa ESAF S.p.a. entro il primo semestre 2004;

Considerato che Sogesid ai sensi della succitata convenzione deve predisporre la proposta di piano di adeguamento societario per l'ente in parola;

Visto il protocollo d'intesa stipulato tra la regione autonoma della Sardegna, il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e l'Autorità d'ambito territoriale per la Sardegna, che, tra l'altro, stabilisce che, per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza, la regione autonoma della Sardegna e l'Autorità d'ambito si avvarranno distintamente della collaborazione e consulenza della società Sogesid in virtù della convenzione stipulata in attuazione dell'ordinanza commissariale n. 349/2003.

Sentita Sogesid S.p.a., che ha dato il suo assenso alla prosecuzione del rapporto convenzionale sopra richiamato nella forma di distinti autonomi rapporti convenzionali, rispettivamente con la regione autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'ambiente e Assessorato dei lavori pubblici e con l'Autorità d'ambito per la regione Sardegna;

Ordina:

Art. 1.

1. In attuazione di quanto disposto dall'ordinanza commissariale n. 349 del 25 marzo 2003, la convenzione stipulata in data 6 agosto 2003 tra il commissario governativo, come costituito in Autorità d'ambito ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 321/2002, e Sogesid S.p.a. è volturata con effetto immediato e per le parti di rispettiva competenza a favore della regione autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'ambiente e Assessorato dei lavori pubblici - e della Autorità d'ambito per la regione Sardegna, fermo restando quanto disposto dalla medesima ordinanza, e fermo restando la convenzione stessa.

2. La regione autonoma della Sardegna e l'Autorità d'ambito disciplineranno con distinti atti aggiuntivi, per le parti di rispettiva competenza, i contenuti e le modalità per l'esecuzione della convenzione stessa. Tali atti aggiuntivi si configureranno come autonome fonti convenzionali disciplinanti il rapporto con Sogesid S.p.a.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 5 febbraio 2004

Il commissario governativo: MASALA

04A02473

ORDINANZA 24 febbraio 2004.

Programma commissariale di interventi strategico-emergenziali, undicesimo stralcio operativo - Attuazione ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002 - Area di intervento 2: completamento opere idriche di primaria importanza, invasi artificiali e avvio procedure progettuali e di valutazione tecnico-economica-ambientale di nuove dighe in base alle norme vigenti - Affidamento studi di fattibilità. (Ordinanza n. 391).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 337 del 31 dicembre 2002, con la quale è stato approvato l'undicesimo stralcio operativo del programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza idrica, nel quale - Area di intervento n. 2 - «Completamento opere idriche di primaria importanza, invasi artificiali e avvio procedure progettuali e di valutazione tecnico-economica-ambientale di nuove dighe in base alle norme vigenti» è stata prevista la realizzazione di studi di fattibilità relativi a quattro potenziali nuovi serbatoi artificiali;

Atteso che la predetta ordinanza prevede, con riferimento alle predette nuove potenziali dighe, l'avvio del processo di progettazione a partire, prioritariamente, dalla redazione degli studi di fattibilità, secondo le metodologie e verifica delle procedure previste con la deliberazione della giunta della regione Sardegna n. 42/11 del 4 dicembre 2001 e per gli studi di compatibilità ambientale a termini della legislazione vigente;

Atteso che la predetta ordinanza n. 337/02 individua altresì, relativamente a ciascuno dei potenziali nuovi serbatoi artificiali, l'ente cui affidare la predisposizione dello studio di fattibilità nonché il corrispondente onere finanziario a carico dei fondi commissariali;

Atteso che il Ministero dell'economia ha provveduto al riversamento, nella contabilità speciale di Tesoreria n. 1690 intestata al «Presidente della giunta - Emergenza idrica», di quota parte dei fondi programmati con la sopracitata ordinanza n. 337/02;

Ordina:

Art. 1.

1. In attuazione della linea di intervento n. 2 «Completamento opere idriche di primaria importanza, invasi artificiali ed avvio procedure progettuali e di valutazione tecnico-economica-ambientale di nuove dighe in base alle normative vigenti» di cui all'ordinanza n. 377 del 31 dicembre 2002, è disposto l'affidamento, agli enti individuati dalla medesima ordinanza n. 337/02 e riportati nella sottostante tabella, della realizzazione degli studi di fattibilità relativi ai serbatoi artificiali nella medesima tabella indicati.

Denominazione serbatoio artificiale	Finanziamento commissariale	Ente attuatore studio di fattibilità
Schema San Simone 1° lotto invaso	0,70	Consorzio di bonifica della Gallura
Schema idrico Buttule Calambru	0,46	Consorzio di bonifica del Nord Sardegna
Diga Sa Contra Ruja	0,58	VII Comunità montana «Goceano»
Schema Flumineddu (S'Allusia) - (OR) 1° lotto invaso	1,67	Consorzio di bonifica dell'Oristanese

2. Gli studi di fattibilità relativi ai serbatoi artificiali indicati nel precedente comma 1 dovranno essere redatti in conformità alla normativa vigente in materia di studi di fattibilità ed in particolare, ai sensi di quanto disposto dall'ordinanza n. 337/02, secondo le metodologie e verifiche previste con la deliberazione della giunta regionale n. 42/11 del 4 dicembre 2001 e per gli studi di compatibilità ambientale a termini della legislazione vigente.

3. Ai fini dell'erogazione del finanziamento commissariale, gli enti attuatori sopra indicati dovranno presentare all'ufficio del commissario governativo:

un piano economico-finanziario dello studio di fattibilità ed un cronoprogramma di attuazione per i quali verrà acquisito, da parte del commissario governativo, il parere tecnico dell'assessorato regionale dei lavori pubblici;

a seguito dell'acquisizione del parere favorevole di cui al punto precedente, la documentazione relativa agli atti formali di affidamento dello studio di fattibilità. L'avvio dell'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione di quest'ultima documentazione.

4. Ove dal piano economico-finanziario dello studio di fattibilità risulti che il costo dello studio medesimo è inferiore al finanziamento commissariale assegnato, quest'ultimo verrà conseguentemente rimodulato. Ove dal piano economico-finanziario risulti che il costo previsto per la realizzazione dello studio di fattibilità è superiore all'importo del finanziamento commissariale

assegnato, è fatto carico all'ente attuatore di assicurare l'integrazione del finanziamento commissariale per la copertura totale degli oneri finanziari dello studio di fattibilità.

5. L'erogazione dei finanziamenti commissariali per la realizzazione degli studi di fattibilità di cui al precedente comma 1, nel limite massimo dell'importo sopra indicato, verrà effettuata, a valere sui fondi della contabilità speciale di Tesoreria n. 1690 intestata al «Presidente della giunta - Emergenza idrica», a favore di ciascun ente attuatore, con accreditamento su conto corrente bancario attivato presso istituto incaricato del servizio di Tesoreria della regione autonoma della Sardegna ed alle condizioni alla stessa riservate intestato «Regione autonoma della Sardegna - Commissario governativo per l'emergenza idrica» finalizzato alla realizzazione dello studio di fattibilità. Su detti conti correnti i pagamenti potranno essere disposti, esclusivamente per spese inerenti l'attuazione dello studio di fattibilità, dal rappresentante legale dell'ente attuatore con assegni esclusivamente intestati ai creditori.

Gli enti attuatori sono tenuti a rendere semestralmente il conto dei fondi messi a disposizione. Il saldo disponibile e gli interessi attivi maturati su detti conti correnti alla data di chiusura finale del conto saranno riversati nella contabilità speciale di Tesoreria n. 1690 intestata a «Presidente della giunta - Emergenza idrica».

6. Il finanziamento commissariale assegnato verrà messo a disposizione degli enti attuatori nel seguente modo:

25% con atto di determinazione da adottarsi successivamente alla presentazione della documentazione relativa agli atti formali di affidamento dello studio di fattibilità;

30% con atto di determinazione per spese sostenute nella misura corrispondente al 20% dell'importo previsto;

30% con atto di determinazione per spese sostenute nella misura corrispondente al 50% dell'importo previsto;

15% con atto di determinazione per spese sostenute nella misura corrispondente all'80% dell'importo previsto.

7. Gli importi delle spese sostenute, corredati da idonea documentazione, saranno certificati da apposite dichiarazioni sottoscritte dal rappresentate legale dell'ente attuatore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 24 febbraio 2004

Il commissario governativo: MASALA

04A02472

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 1º marzo 2004.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, ed in particolare l'art. 38, relativamente alle modifiche allo statuto medesimo;

Preso atto dei pareri espressi dal consiglio degli studenti, adunanze del 2 marzo 2000, 12 marzo 2003 e 24 giugno 2003, e dal consiglio delle strutture scientifiche, adunanze del 7 settembre 2001 e 19 giugno 2003;

Vista la deliberazione del senato accademico di data 20 gennaio 2004, con cui, acquisito il parere conforme del consiglio di amministrazione, adunanze del 25 settembre 2001 e 27 giugno 2003, è stata approvata la modificazione dell'art. 9, comma 1 e dell'art. 22, comma 1 dello statuto dell'Università degli studi di Trieste, relativi rispettivamente alla composizione del senato accademico e del consiglio di facoltà;

Vista la nota rettorale del 30 gennaio 2004, prot. n. 2849, di trasmissione al Ministero dell'istruzione, università e ricerca - MIUR delle deliberazioni del senato accademico del 20 gennaio 2004 e del consiglio di amministrazione del 25 settembre 2001 e del 27 giugno 2003 di approvazione delle succitate modifiche;

Preso atto che il Ministero dell'istruzione, università e ricerca - MIUR con nota datata 11 febbraio 2004, prot. n. 257, non ha espresso alcun rilievo in merito alle succitate modificazioni;

Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modificazione dello statuto dell'Università degli studi di Trieste;

Decreta:

1. È approvata la modifica all'art. 9, comma 1, dello statuto dell'Università degli studi di Trieste, che pertanto viene riformulato come segue: art. 9, comma 1 - Il senato accademico/composizione:

«1. Il senato accademico è composto da: il rettore, presidente; il direttore amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante con voto consultivo; i presidi delle facoltà; un rappresentante delle strutture scientifiche per ciascuna delle aree scientifiche individuate a norma del successivo comma 3; due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e quattro rappresentanti degli studenti.».

2. È approvata la modifica all'art. 22, comma 1, dello statuto dell'Università degli studi di Trieste, che pertanto viene riformulato come segue: art. 22, comma 1 - Il consiglio di facoltà:

«1. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà nonché dai ricercatori; da una rappresentanza degli studenti iscritti alla facoltà

nella misura di cinque per le facoltà con non più di duemila iscritti e di sette per le facoltà con più di duemila iscritti, integrata, nel solo consiglio della facoltà di medicina e chirurgia da un rappresentante dei medici specialisti in formazione iscritti alle scuole di specializzazione.».

3. Le summenzionate modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Trieste entrano in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione del presente decreto.

4. Il presente decreto viene trasmesso al Ministero di grazia e giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché al Ministero dell'istruzione, università e ricerca - MIUR per conoscenza.

Trieste, 1º marzo 2004

Il rettore: ROMEO

04A02471

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «L'ORIENTALE»

DECRETO RETTORALE 24 febbraio 2004.

Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168/1989 ed in particolare l'art. 6 relativo all'autonomia dell'Università;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «L'Orientale», emanato con decreto rettorale n. 1500 del 3 novembre 1996 e successive modifiche ed in particolare l'art. 76 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la delibera del consiglio d'amministrazione del 9 dicembre 2003 con la quale il consiglio ha espresso parere favorevole sulla modifica proposta dell'art. 64 dello statuto;

Vista la delibera del senato accademico del 25 novembre 2003 con la quale il senato ha approvato la modifica proposta dell'art. 64 dello statuto;

Vista la nota nostro prot. n. 504 del 16 gennaio 2004 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le summenzionate delibere degli organi collegiali per consentire il controllo prescritto dalla legge n. 168/1989;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (nostro prot. n. 3834 del 16 febbraio 2004) con la quale il Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla modifica deliberata;

Decreta

per le casuali in premessa:

Art. 1.

All'art. 64, terzo comma, secondo periodo, dello statuto dell'Università degli studi di Napoli «L'Orientale» sono eliminate le parole «una sola volta».

Art. 2.

La presente modifica dello statuto entra in vigore, secondo le procedure dell'art. 79 dello statuto medesimo, il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto è altresì affisso all'albo dell'Università degli studi di Napoli «L'Orientale».

Napoli, 24 febbraio 2004

Il rettore: CIRIELLO

04A02505

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

DECRETO RETTORALE 19 febbraio 2004.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi del Molise emanato con decreto rettorale n. 767 del 4 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1996;

Visti i DD.RR. n. 964 del 7 ottobre 1998, n. 1450 del 4 ottobre 2000 e n. 306 del 4 aprile 2001, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 242 del 16 ottobre 1998, n. 244 del 18 ottobre 2000 e 102 del 4 maggio 2001, con i quali è stato modificato il precitato statuto;

Vista la delibera del 2 dicembre 2003 con la quale il senato accademico integrato ex art. 22 dello statuto, acquisito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2003, ha approvato tutte le modifiche di adeguamento agli articoli numeri 11, 12, 22, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 49 e 51 nonché l'eliminazione dell'allegato contenente le denominazioni delle facoltà e dei corsi di studio, allo statuto dell'Università degli studi del Molise;

Vista la rettorale prot. n. 5357 del 26 febbraio 2001, con la quale il suddetto statuto, modificato, è stato inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il prescritto parere di legittimità e di merito;

Vista la ministeriale prot. n. 309 dell'11 febbraio 2004, con la quale il predetto Dicastero ha trasmesso il decreto 10 febbraio 2004 che chiede la sola riformulazione del comma 2 dell'art. 42;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Ritenuto di dover adeguare il precitato comma al rilievo formulato dal MIUR ed al decreto ministeriale n. 509/1999 eliminando semplicemente le parole «nel regolamento didattico di Ateneo o»;

Ritenuto, pertanto, che sia definitivamente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'approvazione delle modifiche allo statuto di autonomia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, con decreto rettorale n. 767 del 4 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1996, e modificato con decreti rettorali n. 964 del 7 ottobre 1998, n. 1450 del 4 ottobre 2000 e n. 306 del 4 aprile 2001, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 242 del 16 ottobre 1998, n. 244 del 18 ottobre 2000 e n. 102 del 4 maggio 2001, è modificato agli articoli numeri 11, 12, 22, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 49 e 51 nonché eliminato l'allegato contenente le denominazioni delle facoltà e dei corsi di studio. Tali modificazioni si riportano integralmente nel testo annesso al presente decreto e del quale costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 19 febbraio 2004

Il rettore: CANNATA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

Statuto

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11.

Autonomia regolamentare

1. L'Università, nell'ambito della propria autonomia normativa, adotta i regolamenti previsti per legge ed ogni altro regolamento necessario all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari.

2. I regolamenti di Ateneo, dopo la fase di controllo disciplinata dall'art. 6 della legge n. 168/1989 sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 12.

Regolamento generale di Ateneo

1. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce le norme relative all'organizzazione generale dell'Università.

In particolare, il regolamento generale di Ateneo determina:

a) le modalità per l'elezione degli organi di ogni ordine e grado, nonché quelle relative all'elezione delle rappresentanze negli organi collegiali;

b) le norme relative alle modalità di convocazione e alla validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali;

c) le norme che definiscono i requisiti e le procedure per l'istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie;

d) i principi fondamentali nel rispetto dei quali le singole strutture didattiche, di ricerca e di servizi, possono adottare regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento;

e) le modalità di organizzazione degli apparati dell'amministrazione centrale e periferica in conformità a quanto previsto nel presente statuto.

2. Il regolamento generale di Ateneo è deliberato dal senato accademico, nella composizione integrata di cui all art. 22 del presente Statuto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentiti il consiglio di amministrazione, i consigli di facoltà e di dipartimento, nonché il consiglio degli studenti per quanto di competenza.

3. Le modifiche al predetto regolamento sono deliberate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il consiglio di amministrazione, nonché il consiglio degli studenti per quanto di competenza.

TITOLO II
ORGANI DI ATENEO

Capo I

ORGANI DI GOVERNO

Art. 22.

Senato accademico - Composizione

Il senato accademico è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore vicario;

c) i presidi di facoltà e i direttori di strutture equiparate ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del presente statuto;

d) i direttori dei dipartimenti e dei centri equiparati ai dipartimenti con decisione del senato accademico su parere del consiglio di amministrazione, ai sensi del successivo art. 47, comma 7;

e) il direttore amministrativo, con voto consultivo;

limitatamente alle modifiche del presente Statuto e all'approvazione del regolamento di cui all'art. 12 del presente Statuto, la composizione del senato accademico è integrata con:

f) due professori di I fascia, due professori di II fascia e due ricercatori per ciascuno dei gruppi delle aree scientifico-disciplinari presenti nell'Università del Molise indicati nel regolamento didattico di Ateneo;

g) una rappresentanza di studenti, in ragione di due per ogni facoltà; questa rappresentanza dovrà in ogni modo non essere inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti il senato accademico;

h) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

I componenti eletti durano in carica un triennio accademico, salvo quelli di cui alla lettera *g)* che durano in carica un biennio accademico.

Art. 25.

Consiglio di amministrazione - Composizione

1 - Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore;

b) il pro-rettore vicario;

c) il pro-rettore, con voto consultivo;

d) il direttore amministrativo;

e) quattro rappresentanti dei professori di I fascia;

f) quattro rappresentanti dei professori di II fascia;

g) quattro rappresentanti dei ricercatori;

h) cinque rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

i) un numero di rappresentanti degli studenti pari al 15% del numero complessivo dei componenti il consiglio di amministrazione;

l) il presidente della regione Molise o un membro designato dall'Ente stesso;

m) il presidente della provincia di Campobasso o un membro designato dall'Ente stesso;

n) il presidente della provincia di Isernia o un membro designato dall'Ente stesso;

o) il sindaco di Campobasso o un membro designato dallo stesso comune;

p) il sindaco di Isernia o un membro designato dallo stesso comune;

q) il presidente dell'Unione regionale delle camere di commercio o un membro designato dall'Ente stesso;

r) un membro designato dal C.N.E.L.;

s) un membro designato dal Ministero competente per l'Università;

t) un membro designato dal CNR;

u) il direttore regionale delle entrate o un membro designato dalla stessa Direzione regionale delle entrate;

v) subordinatamente all'accettazione da parte del consiglio e per il periodo di durata in carica del consiglio stesso, un rappresentante di ciascun ente pubblico o privato - fino ad un massimo di tre - che concorra alle spese di funzionamento dell'Università, con fondi non finalizzati a specifiche attività, con un contributo annuo non inferiore a lire 200 milioni, aggiornabile periodicamente dal consiglio di amministrazione. In tale ipotesi il numero dei membri indicati nelle lettere *e)* e *f)* è alternativamente aumentato, secondo l'ordine delle lettere medesime, di tanti componenti quanti sono i membri di cui alla lettera *v)*.

Alle sedute del consiglio di amministrazione possono partecipare anche i revisori dei conti.

2. Tutti i rappresentanti di cui alle lettere dalla *l)* alla *v)* non devono avere con l'Università rapporti di lavoro, contratti in corso o liti pendenti e non devono essere studenti iscritti all'Università del Molise. La loro mancata designazione non inficia la regolare costituzione del consiglio.

3. I componenti di cui alle lettere *e)*, *f, g)*, *h)* e *i)* sono eletti secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo.

I componenti eletti durano in carica un triennio accademico salvo quelli di cui alla lettera *i)* che durano in carica un biennio accademico.

4. Al fine della determinazione del numero legale, per la validità delle adunanze, si tiene conto dei rappresentanti degli enti di cui alle precedenti lettere *l), m), n), o), p), q)* e *u)* soltanto se intervengono all'adunanza.

Si opera con le stesse modalità anche per la determinazione del *quorum* funzionale quando è richiesta una maggioranza qualificata.

Non vengono computati nel numero legale per la validità delle adunanze gli assenti che siano giustificati per motivi di interesse pubblico quali incarichi della stessa o di altra pubblica amministrazione.

Capo II

ALTRI ORGANI DI ATENEO

Art. 28.

Nucleo di valutazione

1. L'Università istituisce il nucleo di valutazione, che ha il compito di valutare l'efficacia e l'efficienza delle strutture scientifiche e didattiche dell'Università, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il nucleo fornisce elementi per la verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, della corretta gestione delle risorse.

3. Il nucleo è composto di cinque esperti, anche esterni all'Università, nominati dal consiglio di amministrazione, su parere del senato accademico.

4. Il nucleo non ha potere di intervento e decisione sul funzionamento delle strutture dell'Università.

5. I componenti del nucleo di valutazione durano in carica un triennio e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

6. Il nucleo per lo svolgimento dei propri compiti, secondo le indicazioni della normativa vigente o fissate nel regolamento generale di Ateneo, acquisisce le opportune informazioni delle strutture interessate, procedendo sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi, alla verifica di congruità tra obiettivi, risorse e risultati.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, nonché nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, per quanto compatibile.

Art. 30.

Delegazione di parte pubblica nella contrattazione decentrata

1. La delegazione di parte pubblica, in sede di contrattazione decentrata, è composta dal rettore o un suo delegato, dal direttore amministrativo o un suo delegato e da due componenti del consiglio di amministrazione.

2. Può essere integrata di volta in volta, con finalità di consulenza, da dirigenti, responsabili delle strutture tecniche interessate e funzionari competenti nelle materie di volta in volta trattate.

Art. 31.

Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti garantisce l'autonoma partecipazione degli studenti allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo.

In particolare, spetta al consiglio degli studenti:

a) curare l'informazione degli studenti attraverso opportuni strumenti;

b) esprimere pareri, entro congrui termini stabiliti dal rettore, per quanto riguarda l'organizzazione didattica ed i servizi per gli studenti, il regolamento didattico d'Ateneo e le proposte degli organi di governo competenti in materia di determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;

c) formulare proposte in ordine alle forme di attuazione del diritto allo studio nell'ambito delle competenze proprie dell'Università;

d) proporre programmi per lo svolgimento di attività culturali degli studenti;

e) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente statuto e dai regolamenti.

2. Il consiglio degli studenti è composto da:

a) tre membri eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'Università dagli stessi rappresentanti;

b) dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio (E.S.U.) in numero non superiore a due;

c) un membro per ciascuna facoltà eletto tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di facoltà dagli stessi rappresentanti;

d) dieci membri eletti a suffragio universale diretto tra studenti che non ricoprono altre cariche nell'Ateneo, di cui almeno uno per ogni facoltà.

Il consiglio elegge un presidente tra i suoi membri secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma seguente.

I criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del consiglio degli studenti sono fissati nel regolamento del consiglio degli studenti che è deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è sottoposto al controllo di legittimità e di merito, nella forma della richiesta di riesame da parte del senato accademico.

Il consiglio degli studenti è convocato dal suo presidente almeno due volte all'anno e comunque quando ne facciano richiesta almeno sette dei suoi membri.

3. Il consiglio degli studenti è nominato con decreto del rettore e dura in carica due anni accademici.

4. Il consiglio di amministrazione garantisce, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, adeguate forme di sostegno, in particolare mediante lo stanziamento di un apposito fondo, allo svolgimento delle attività del consiglio degli studenti.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

Capo I

STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 32.

Strutture didattiche

1. Le strutture didattiche che possono essere attivate dall'Ateneo sono, nell'ordine:

a) le facoltà o i centri equiparati a norma del successivo comma 4;

b) le classi di corso di studio;

c) i corsi di studio articolati in corsi di laurea, corsi di laurea specialistica, corsi di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca e corsi di master universitario.

2. L'organizzazione e le funzioni delle strutture didattiche sono disciplinate dal presente Statuto, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento didattico d'Ateneo ove colà non previsti.

3. L'istituzione, attivazione, disattivazione ed afferenza delle strutture didattiche ad una specifica facoltà è regolata da norme incluse nel regolamento didattico d'Ateneo.

4. Sono equiparate alle facoltà le strutture di organizzazione e gestione della didattica, nelle quali si svolgono corsi di studio, dotate di potere programmatorio e decisionale che operano concretamente per l'ottimizzazione delle risorse docenti dell'Ateneo, istituite, di norma con carattere provvisorio, con la procedura dettata per le modifiche del regolamento didattico di Ateneo, secondo i criteri previsti dal successivo art. 33.

Art. 33.

Facoltà

1. La facoltà programma e coordina le attività didattiche finalizzate al conferimento dei titoli di studio. Le attività didattiche della facoltà si esplicano sia attraverso i percorsi formativi indicati dagli ordinamenti didattici, nel rispetto delle procedure previste per la loro attivazione, sia con la promozione di altre specifiche iniziative di sperimentazione didattica, che possono portare al miglioramento quantitativo e qualitativo dell'offerta didattica, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nonché con la partecipazione a iniziative didattiche promosse da altri enti.

2. La facoltà è la struttura di appartenenza del personale docente e ricercatore.

3. La facoltà promuove altresì iniziative di collaborazione con enti esterni e di diffusione delle informazioni che permettono l'utilizzazione delle conoscenze scientifiche delle aree culturali di competenza alla comunità nazionale e internazionale.

4. Le facoltà dell'Ateneo sono elencate nella tabella allegata al regolamento didattico di Ateneo. Nello stesso regolamento può essere prevista l'istituzione di altre forme organizzative della didattica, nonché strutture o centri equiparati a tutti gli effetti alle facoltà ai sensi del comma 4 del precedente art. 32. Tali strutture organizzative della didattica sono rette da un consiglio la cui composizione è deliberata dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, e le cui funzioni sono disciplinate dal successivo art. 36. La figura del direttore della struttura o centro equiparati alla facoltà è disciplinata dal successivo art. 35, comma 1 e 4, sulla figura del preside di facoltà.

Le facoltà possono organizzare corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonché attività culturali, formative e di orientamento e tutorato.

5. Il regolamento didattico d'Ateneo può attribuire, oltre a quelle riportate nel presente Statuto, altre funzioni specifiche ai consigli di facoltà e ai consigli delle altre strutture didattiche, eventualmente istituite.

6. Qualora i corsi di studio siano istituiti di intesa fra diverse facoltà, le competenze sulla organizzazione della didattica dei consigli di facoltà sono delegate ad un apposito consiglio di corso di studio che sarà composto secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo.

Art. 37.

Consiglio di facoltà - Composizione

1. Il consiglio di facoltà è composto:

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà;

b) da una rappresentanza dei ricercatori universitari appartenenti alla facoltà in numero pari alla metà dei professori di ruolo e fuori ruolo e comunque non inferiore al numero dei rappresentanti degli studenti;

c) da una rappresentanza degli studenti iscritti alla facoltà nella misura di cinque per le facoltà con meno di tremila iscritti, di sette per le facoltà con più di tremila iscritti, in ogni caso non può essere inferiore al 15% del numero dei componenti dell'organo; la rappresentanza studentesca dura in carica due anni accademici;

d) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo afferente alla facoltà, costituita da un rappresentante per facoltà con meno di cinquanta unità di personale docente e tecnico-amministrativo e due negli altri casi; la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni accademici.

2. Nella prima riunione il consiglio di facoltà promuove il procedimento per l'elezione delle rappresentanze di cui alle lettera *c)* e *d)* del precedente comma.

3. Il regolamento della facoltà, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti, fissa le norme relative al funzionamento del consiglio di facoltà per quanto non regolato dal presente Statuto e dal regolamento generale di Ateneo.

4. Il regolamento generale di Ateneo ed i regolamenti di facoltà disciplinano la partecipazione limitata alle varie componenti in rapporto alle materie trattate.

5. Qualora, per qualsiasi causa, i professori di una facoltà si riducano ad un numero inferiore a tre per i professori di prima fascia e a due per i professori di seconda fascia, il rettore, con proprio decreto, procede all'integrazione transitoria delle relative componenti, previa designazione da parte del senato accademico di uno o più docenti di ruolo negli specifici settori scientifico-disciplinari, nelle more della ricostituzione della composizione minima del consiglio di facoltà.

Art. 39.

Corsi di studio

1. I corsi di studio assumono specifiche denominazioni, durata ed organizzazione didattica in funzione della corrispondenza del proprio ordinamento didattico con quanto previsto dalle normative vigenti e dal regolamento didattico d'Ateneo.

2. Nelle facoltà con più corsi di studio l'organizzazione didattica può essere demandata ai singoli consigli di corso di studio. Il consiglio di corso di studio coincide con il consiglio di facoltà qualora nelle facoltà sia attivato un solo corso di studio ad esclusione del caso di corso di studio interfacoltà o interateneo.

3. Sono organi del corso di studio il presidente ed il consiglio.

4. Il presidente rappresenta il corso di studio, presiede il consiglio e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni, vigila sul regolare andamento dell'attività didattica, propone al preside della facoltà le commissioni di esame di profitto e le commissioni d'esame conclusivo del corso di studio. Esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

5. Il Presidente è eletto da tutti i componenti del consiglio, di norma, tra i professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia, che abbiano optato per il tempo pieno. Può essere eletto presidente un professore di ruolo di prima fascia non a tempo pieno incardinato sul corso, nel caso raccolga almeno i due terzi dei voti dei professori a tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici. In caso di indisponibilità di docenti di prima fascia a tempo pieno può essere eletto un docente di seconda fascia che abbia optato per il tempo pieno.

6. Il presidente può designare, tra i professori di ruolo di prima fascia, un docente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento. In caso di indisponibilità di docenti di prima fascia può essere designato vicepresidente un docente di ruolo di seconda fascia.

7. Il consiglio delibera sulle materie di competenza del corso di studio in particolare, sono compiti del consiglio di corso di studio:

a) la programmazione ed il coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli previsti dal regolamento didattico d'Ateneo e dal regolamento di facoltà;

b) l'esame e l'approvazione dei piani di studio;

c) la proposta al consiglio di facoltà di attivazione e disattivazione di insegnamenti;

d) ogni altro compito delegato dalla facoltà secondo le norme contenute nel regolamento didattico di Ateneo;

e) la formulazione al consiglio di facoltà di proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo.

8. Il consiglio è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori che concorrono alla didattica del corso di studio essendo titolari di corsi e/o moduli di insegnamento in quanto incardinati sul corso di studio o per affidamento interno, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza degli studenti in numero pari al 15% dei componenti dell'organo, con un numero minimo di due unità. In relazione ai ricercatori vengono considerati come incardinati quelli indicati come tali dalla facoltà di appartenenza del corso di studio stesso. Sono invitati a partecipare alle sedute del consiglio di corso di studio, con voto consultivo, i professori che concorrono alla didattica del corso di studio per affidamento di Ateneo, per supplenza esterna e i professori a contratto. Il preside della facoltà può partecipare alle sedute del consiglio di corso di studio, in tal caso concorre nel computo del numero legale.

9. La facoltà può deliberare l'istituzione di un unico consiglio di corso di studio aggregato che riunisca i docenti afferenti ad un corso di laurea triennale e ad un corso di laurea specialistica. A tal fine è necessario che nel *curriculum* della laurea specialistica siano integralmente riconosciuti i 180 CFU acquisiti con la laurea triennale.

Art. 40.

Scuole di specializzazione

1. Le scuole di specializzazione sono istituite, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e comunitarie, su proposta delle facoltà e dei dipartimenti interessati, con decreto del rettore, su delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. Esse hanno autonomia didattica nei limiti della normativa vigente sull'ordinamento universitario e del presente statuto.

2. Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola, salvo diversamente previsto da specifica disciplina.

3. Il direttore ha la responsabilità del funzionamento della scuola; è eletto dal consiglio della scuola tra i professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno che ne fanno parte. Dura in carica tre anni accademici. In caso di indisponibilità di docenti di prima fascia può essere eletto un docente di ruolo di seconda fascia che abbia optato per il tempo pieno. Il direttore può designare, tra i professori di ruolo a tempo pieno, un docente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

4. Il consiglio della scuola è composto da tutti i titolari di insegnamento e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti secondo criteri e modalità definiti nel regolamento generale di Ateneo.

5. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della scuola di specializzazione sono disciplinate, per quanto non previsto dalla legge, nel regolamento didattico di Ateneo.

Art. 42.

Attività di formazione finalizzata

L'Università, previa individuazione delle risorse da impiegare, e con delibera del consiglio di amministrazione su parere conforme del senato accademico, può deliberare, anche in attuazione dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'organizzazione di:

a) corsi di perfezionamento *post-lauream;*

b) corsi di aggiornamento e formazione professionale;

c) corsi di preparazione all'esercizio delle professioni e di formazione alle carriere pubbliche;

d) altre attività formative certificate.

Tali attività sono disciplinate in appositi regolamenti e sono affidate dal senato accademico, di norma, alla vigilanza didattico-scientifica della struttura proponente. La gestione amministrativa è attribuita ad un apposito centro di spesa.

Le attività soprarichiamate possono essere intraprese anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, operanti a livello locale, nazionale, comunitario o internazionale e possono essere oggetto di apposite convenzioni.

L'Università rilascia attestati sulle attività svolte nei corsi in precedenza indicati.

Capo II

DIPARTIMENTI

Art. 46.

Organi del dipartimento

Sono organi del dipartimento il direttore, il consiglio e la giunta.

1. Il direttore rappresenta il dipartimento, ne presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione delle deliberazioni di questi organi; tiene i rapporti con gli organi accademici; vigila, nell'ambito del dipartimento, sulla osservanza delle norme legislative e regolamentari; esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente.

Il direttore può designare un professore di ruolo a tempo pieno come direttore vicario che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento il quale si assumerà le responsabilità degli atti sottoscritti.

2. Il direttore è eletto dal consiglio tra i professori di ruolo o fuori ruolo a tempo pieno di prima fascia e nominato con decreto del rettore. In caso di indisponibilità di docenti di prima fascia a tempo pieno può essere eletto un docente di seconda fascia che abbia optato per il tempo pieno.

3. Il direttore dura in carica tre anni accademici.

4. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, il direttore è coadiuvato da un segretario amministrativo. L'incarico di segretario amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione ad un impiegato amministrativo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. Il segretario amministrativo designa un sostituto in caso di sua assenza o impedimento.

5. Il consiglio di dipartimento è l'organo di indirizzo e programmazione delle attività del dipartimento.

Il consiglio di dipartimento è convocato dal direttore alle scadenze previste dal regolamento di dipartimento o quando ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui è richiesta la discussione.

Il consiglio di dipartimento è composto da tutti i professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori afferenti al dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, da una rappresentanza dei dottorandi e dal segretario amministrativo che partecipa alle riunioni con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante. La rappresentanza del personale tecnico- amministrativo dura in carica tre anni accademici; la rappresentanza dei dottorandi dura in carica due anni accademici.

6. I criteri di determinazione delle rappresentanze, le modalità per la loro elezione, nonché il funzionamento del consiglio sono contenute nel regolamento del dipartimento.

7. La giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il direttore, delibera su materie di gestione corrente secondo quanto previsto dal regolamento di dipartimento, ha compiti istruttori e propositivi nei confronti del consiglio di dipartimento.

8. La giunta è composta dal direttore del dipartimento, da due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia, due ricercatori, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo con voto deliberativo sulle materie attinenti alla gestione del personale, dal segretario amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante. Può partecipare, altresì, il direttore vicario con voto consultivo.

Le modalità di elezione dei componenti della giunta sono contenute nello specifico regolamento di dipartimento.

Capo III

CENTRI DI RICERCA, STRUTTURE DI SERVIZIO E BIBLIOTECHE

Art. 47.

Centri di ricerca e strutture di servizio

1. Su proposta delle strutture e degli organi interessati, l'Ateneo può istituire centri di ricerca, centri di servizio e centri di ricerca e servizio, anche per attività formative.

2. Il senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e i dipartimenti interessati, può deliberare sulla istituzione di centri interdipartimentali di ricerca che abbiano per finalità attività di ricerca che si esplicano su progetti di durata pluriennale, che coinvolgano più dipartimenti e richiedano l'impiego di grandi attrezzature.

3. Il senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e i dipartimenti, può deliberare sulla istituzione di centri di servizio di Ateneo o dipartimentali che abbiano lo scopo di fornire servizi di particolare complessità concernenti l'amministrazione dell'Università ovvero strutture didattiche e scientifiche.

4. Il senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e i dipartimenti, può deliberare sulla istituzione di centri di ricerca e di servizio di Ateneo o interdipartimentali che abbiano per finalità attività di ricerche e servizi di particolare complessità e di interesse esteso a più strutture scientifico-didattiche.

5. Il senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e i dipartimenti interessati, può deliberare sulla istituzione di centri di ricerca, centri di servizio e centri di ricerca e di servizio, d'intesa con altre Università.

6. I centri possono svolgere attività formative di cui ai precedenti articoli 40 e 42.

7. Le modalità di istituzione, di organizzazione e funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

8. Il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione e le strutture di ricerca e didattiche interessate, può istituire, di norma con carattere di temporaneità, centri di ricerca o di servizio, anche per sedi distaccate, equiparati ai dipartimenti anche per gli effetti di cui alla lettera *h),* comma 1 del precedente art. 22 . Tali centri saranno disciplinati dagli articoli 44, 45 e 46 del presente Statuto senza tener conto dei limiti numerici previsti in tali articoli. A tali centri dovrà afferire un congruo numero di docenti e ricercatori, anche non in via esclusiva, da stabilire con decisione del senato accademico.

Art. 48.

Sistema bibliotecario e museale di Ateneo

1. Le biblioteche sono strutture dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica e inseribili funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali e internazionali. Costituiscono centri di responsabilità amministrativa al fine del controllo di gestione.

2. Le biblioteche adempiono al compito di garantire ai professori, ai ricercatori, agli studenti e al personale tutto dell'Ateneo, nonché, secondo regole definite, al pubblico, l'accesso diretto, nelle forme adeguate e con la maggiore ampiezza, alle fonti di informazione mediante la ricerca, l'acquisizione, la conservazione, lo sviluppo del patrimonio di testi e documenti.

3. Le biblioteche sono, inoltre, dedicate alla ricerca e alla sperimentazione sulle metodologie di organizzazione e diffusione dell'informazione scientifica e dell'innovazione tecnologica.

4. Il sistema bibliotecario dell'Ateneo si articola nella biblioteca centrale e in eventuali biblioteche di facoltà e/o dipartimenti.

5. L'articolazione del sistema bibliotecario di Ateneo ed i relativi criteri di organizzazione vengono definiti nel regolamento generale di Ateneo.

6. Il sistema bibliotecario di Ateneo dispone di risorse umane e strutturali oltreché di risorse finanziarie, assegnate dal consiglio di amministrazione, gestite secondo modalità definite dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

7. Il direttore di ciascuna struttura bibliotecaria è nominato dal rettore. Tale carica è affidata a funzionari dell'area delle biblioteche.

8. L'Ateneo cura la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, delle collezioni naturalistiche, nonché degli strumenti scientifici di sua proprietà, partecipando al sistema museale territoriale. A tal fine può avvalersi della collaborazione di enti pubblici e privati.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 49.

Principi generali

L'Università conforma l'organizzazione delle proprie strutture amministrative ai criteri di autonomia, economicità, funzionalità, imparzialità e trasparenza di gestione nonché valutazione dei risultati, valorizzando la professionalità e responsabilità del personale tecnico-amministrativo.

Art. 51.

Autonomia delle strutture

Le strutture centrali e periferiche sono istituite in conformità a quanto disposto dal presente statuto e sono disciplinate dal regolamento generale d'Ateneo e dai rispettivi regolamenti interni. Alle predette strutture viene riconosciuta autonomia piena o parziale che è attuata secondo le modalità e nei limiti previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

La piena autonomia amministrativa, finanziaria, contabile e di bilancio è accordata ai dipartimenti.

Ai centri interdipartimentali, ai centri di servizio e ad eventuali strutture assimilabili viene applicato il regime definito all'atto della loro istituzione.

L'autonomia parziale è riconosciuta alle presidenze di facoltà, che costituiscono centri di costo.

04A02511

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2004)**, coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2004, n. 63** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 6), **recante: «Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Ex lettori di madre lingua straniera

1. In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 26 giugno 2001 nella causa C - 212/99, ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli Studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, di Roma «La Sapienza» e «l'Orientale» di Napoli, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, abrogato dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, *tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore,* un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli; tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 10.000.000,00 per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), prevede:

«1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:

a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394.».

— La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2004") è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2003, n. 299, supplemento ordinario.

Art. 2.

Riconoscimento di titoli di Istituzioni universitarie di rilevanza internazionale

1. Sono dichiarati equipollenti ai corrispondenti titoli accademici rilasciati dalle università italiane i titoli accademici di laurea e laurea specialistica conseguiti nell'area delle materie giuridiche presso istituzioni universitarie operanti sul territorio nazionale che siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; il medesimo decreto è adottato su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, previa verifica della conformità dei percorsi formativi e dei programmi di insegnamento delle stesse istituzioni universitarie ai corrispondenti percorsi e titoli rilasciati dalle università italiane, a condizione che le attività didattiche dispongano di adeguate strutture edilizie, strumentali, didattico-scientifiche e adeguati servizi per gli studenti e che le attività di insegnamento siano impartite da personale docente in possesso di requisiti professionali analoghi a quelli del personale docente delle università italiane.

2. Sono esclusi dalla procedura di dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 tutti i titoli accademici rilasciati dalle istituzioni straniere autorizzate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, secondo la disciplina dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148.

Riferimenti normativi:

— L'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole), così recita:

«Art. 2 *(Filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri).* — 1. Alle filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario

aventi sedi nel territorio di Stati esteri ed ivi riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di lucro si applicano le disposizioni del presente articolo a condizione che:

a) abbiano per scopo ed attività lo studio decentrato in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca delle rispettive università o istituti superiori;

b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti che siano iscritti alle rispettive università o istituti superiori.

2. Le filiazioni di cui al comma 1, prima dell'inizio della loro attività in Italia, trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri copia dell'atto con il quale è stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello statuto ed ogni altra documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, idonea a comprovare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. L'attività delle filiazioni è autorizzata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. L'autorizzazione si intende comunque concessa trascorsi novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.

4. L'autorizzazione determina l'applicazione delle esenzioni previste dall'art. 34, comma 8-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

5. Le università e gli istituti superiori di cui al comma 1 possono stipulare, per le attività di insegnamento, contratti di diritto privato in conformità alle norme sui contratti di insegnamento previste per le università statali, nonché ai sensi dell'art. 2222 del codice civile.».

— L'art. 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno), prevede:

«Art. 4. — 1. L'applicazione dell'art. VI.5 della Convenzione è disciplinata con successivo regolamento ministeriale ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

04A02545

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 1° marzo 2004, n. **4**.

Quote tabacco raccolto 2004. Bollettino quote di produzione. Accordi di cessione di quota (mod. TC1).

Al Ministero politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Div. PAGRVI - Div. FEOGA

All'AVEPA

All'A.P.T.I.

All'UNITAB

All'O.N.T. Italia

Alla Coldiretti - Dip. Economico

Alla Conf.ne italiana agricoltori

Alla Confagricoltura

Alla COPAGRI

Alla F.AGR.I.

Alla Confcooperative Federagroalim.

All'Anca Lega Coop

Alla O.I. Interbright

Alla O.I. Interorientali

All'Ass.ne Interprof.le Tabacco

Alla S.G.S. Italia S.r.l.

All'Agrisian

e, per conoscenza:

Al Comando Carabinieri - Politiche agricole

Al Comando Generale della Guardia di finanza - III Reparto Oper. - Uff. Fiscalità

L'AGEA, in attuazione del regolamento (CE) n. 2848/98, deve procedere alla distribuzione delle quote di coltivazione tabacco, per il raccolto 2004, e alla pubblicazione del bollettino ufficiale provvisorio, entro la data del 28 febbraio 2004.

Per ciascuna associazione saranno disponibili alla data suddetta del 28 febbraio 2004, tramite il Sistema informativo tabacco, i dati relativi alle quote dei propri associati, mentre per quanto riguarda gli appositi bollettini di quota generali (BOASS), verranno forniti a tutte le associazioni riconosciute, nonché alle organizzazioni professionali agricole; inoltre le ditte trasformatrici, eventualmente interessate ad informare i coltivatori non associati, potranno avere copia del relativo file informatico tramite posta elettronica facendone formale richiesta e fornendo il proprio indirizzo e-mail.

A tal proposito si comunica che, essendo stati stabiliti i limiti di garanzia con il regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio del 25 marzo 2002, e per-

tanto i cambi varietali richiesti a decorrere dal raccolto 2004 non sono ancora stati formalmente autorizzati dalla Commissione, poiché il regolamento applicativo è tuttora in fase di elaborazione, nei bollettini di quota si è deciso di tenere conto degli spostamenti di quota tra gruppi varietali in occasione dell'attribuzione di cui in premessa.

Si comunica tuttavia che tale assegnazione è obbligatoriamente condizionata a ratifica, che potrà essere formalizzata soltanto in seguito all'adozione del relativo regolamento comunitario che modificherà i limiti di garanzia nazionali.

Per tale motivo l'elenco dettagliato dei produttori interessati ai cambi varietali e per i quali quindi l'assegnazione di quota risulta subordinata alla condizione sopra evidenziata dell'adozione del regolamento comunitario, è consultabile attraverso il sistema informativo AGEA.

Resta inteso che i coltivatori non associati potranno rivolgersi anche ai servizi di utenza di questa Agenzia per ottenere la necessaria informazione.

Cessione delle quote (mod. TC1).

Il regolamento (CEE) n. 2848/98 del 22 dicembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni, prevede, all'art. 33, la possibilità di un trasferimento, tra produttori, di quote di produzione loro assegnate, a titolo temporaneo o definitivo, mediante accordo scritto tra le parti.

La cessione è:

temporanea quando è limitata ad un solo raccolto;

definitiva quando è superiore ad un anno, e resta pertanto vigente fino a quando non viene di fatto «storicizzata» dall'azienda acquirente.

Gli accordi potranno essere conclusi utilizzando una semplice fotocopia del modello denominato TC1, allegato alla presente circolare.

Si rammenta che, in caso di cessione da parte di produttore associato, il numero ADQ da indicare sul mod. TC1 deve essere sostituito dal numero di ripartizione quota per socio, e la quota ADQ dalla quota parte nominale corrispondente.

Tali dati saranno desumibili dalla consultazione della banca dati delle quote a partire dal 28 febbraio 2004, come indicato in premessa.

La stessa disposizione vale anche per il produttore cessionario, qualora anche quest'ultimo risulti associato.

La stipula e l'inserimento in banca dati di tali accordi per il trasferimento delle quote, tramite le apposite funzionalità operative, da parte delle associazioni (o la presentazione all'AGEA per quanto riguarda gli acquirenti non associati), dovrà avvenire successivamente alla data del 28 febbraio 2004 e tassativamente entro il 31 marzo 2004.

Inoltre, si dispone quanto segue:

i produttori associati cessionari debbono consegnare i mod. TC1 per la richiesta di registrazione esclusivamente all'associazione di appartenenza; si precisa che tali modelli dovranno pervenire con apposta la firma del coltivatore cedente (e del rappresentante legale dell'associazione dello stesso se diversa da quella dell'acquirente) e del cessionario medesimo, o dei rappresentanti legali se trattasi di persone giuridiche, con allegata copia non autenticata del documento di riconoscimento valido di tutti i firmatari;

solo ed esclusivamente i singoli coltivatori cessionari non associati debbono consegnare i mod. TC1, firmati come sopra descritto, secondo una delle seguenti modalità:

1) personalmente o a mezzo terzi, dietro rilascio di apposita ricevuta, all'ufficio accettazione dell'AGEA, via Palestro, 81 - 00185 Roma, entro e non oltre le ore 14 del 31 marzo 2004;

2) a mezzo raccomandata con a.r., la cui integrità ed il cui recapito entro il termine del 31 marzo 2004 sono a totale carico del concorrente, al medesimo indirizzo di cui sopra.

Le associazioni provvederanno direttamente, entro e non oltre il 31 marzo 2004, all'inserimento dei dati relativi ai mod. TC1 dei propri coltivatori cessionari, tramite un'apposita funzione di caricamento nel Sistema informativo tabacco che, per ciascun inserimento rilascerà una stampa da allegare al relativo modello TC1: sarà cura delle associazioni verificare la correttezza degli inserimenti confrontando i due documenti e conservare il tutto nei fascicoli aziendali per eventuali verifiche da parte dell'AGEA.

Relativamente alle cessioni di quota, inoltre, occorre sottolineare che:

1) la cessione oggetto di ciascun accordo può essere totale o parziale;

2) la cessione temporanea non potrà essere più ripetuta; ciò implica che il coltivatore che l'ha effettuata, negli anni successivi, potrà solo utilizzare la propria quota direttamente o cederla definitivamente. Si rimanda inoltre a quanto disposto in merito, al punto 4 dell'art. 24 del regolamento (CE) n. 2848/98, nonché alla lettera *d)* del punto 6, e altresì dal punto 22, della circolare MIPA n. 167/G-1;

3) il cessionario deve essere in possesso di una propria quota individuale o di quota-parte di attestato associativo in quanto coltivatore storico;

4) limitatamente ai soli casi di cessione totale, questa potrà essere effettuata anche nei confronti di produttori cessionari che dispongono di una quota di produzione per altri gruppi di varietà;

5) oggetto di cessione definitiva possono essere esclusivamente quote oggetto di contratti di coltivazione, a qualsiasi titolo, e senza interruzioni, nel triennio 2001-2002-2003;

6) non possono essere cedute quote attribuite dalla riserva nazionale 2001, pertanto la presentazione di accordi di cessione di quota in qualità di cedenti da parte di coltivatori ai quali è stata precedentemente attribuita anche una quota di riserva nazionale 2001, implica automaticamente la revoca di tale attribuzione,

e di conseguenza il coltivatore acquirente otterrà solo la quota derivante da produzioni relative al triennio di riferimento;

7) non possono essere cedute quote di gruppo varietale 07 attribuite dal 2001, pertanto la presentazione di accordi di cessione di quota g.v. 07 in qualità di cedenti da parte di coltivatori ai quali è stata attribuita una quota di gruppo varietale 07 nel 2001 e/o nella corrente campagna, implica automaticamente la revoca di tale attribuzione, e di conseguenza il coltivatore acquirente otterrà solo la quota di tale gruppo derivante da produzioni relative al triennio di riferimento;

8) non possono essere cedute quote inferiori a kg 100, tranne per le quote di produzione complessivamente inferiori a tale limite minimo, che devono quindi essere cedute interamente con un unico accordo;

9) allo scopo di tutelare il potenziale acquirente, non possono essere cedute quote detenute a titolo provvisorio per effetto di precedenti acquisizioni di azienda a titolo temporaneo, in particolare affitti o comodati con scadenza 2004 se iniziati con decorrenza successiva al 1998, oppure con scadenza successiva al 2004, se iniziati dopo il 2001; si avverte che tale eventualità invaliderebbe completamente l'accordo; tuttavia, il coltivatore cedente può effettuare una cessione parziale fino a concorrenza della quota derivante dalle produzioni storiche delle aziende acquisite definitivamente da parte del cedente medesimo, oltre a quelle proprie di quest'ultimo; fanno eccezione a quanto descritto nel presente punto le cessioni di quota derivanti da affitti e comodati con scadenza successiva al 2007, da ritenersi a tutti gli effetti definitive;

10) nella stessa campagna non possono essere acquisite e cedute quote dello stesso gruppo varietale con diversi accordi di cessione mod. TC1;

11) se il cedente è membro di un associazione di produttori, la cessione deve essere autorizzata dalla stessa qualora il cessionario non appartenga alla medesima associazione; questa è obbligata a concedere l'autorizzazione se nessuno dei suoi membri ha manifestato interesse ad utilizzare le quote oggetto della cessione alle medesime condizioni offerte.

Per quanto riguarda quest'ultimo punto, relativamente al ruolo rivestito dall'associazione ed alle problematiche in materia di prelazione nell'acquisto, si stabilisce che:

1) se il coltivatore cedente non è associato, il modello TC1 è redatto e sottoscritto dalle parti e sottoposto alla registrazione;

2) se il coltivatore cedente è associato, occorre distinguere i seguenti casi:

se il cessionario appartiene alla stessa associazione è sufficiente il visto della propria associazione;

se il cessionario non appartiene alla stessa associazione è necessario, allo scopo di ottenere il visto dell'associazione del cedente, che:

a) il cedente invii alla propria associazione, preferibilmente a mezzo telegramma, o per raccomandata a.r. o a mano con apposizione di «data e visto per ricevuta» su copia della missiva, una comunicazione con la quale, sotto la propria responsabilità, informi di aver sottoscritto un preliminare di acquisto della quota, descrivendone le condizioni e, più in particolare, indicando il prezzo al chilogrammo ed i tempi di pagamento;

b) entro otto giorni dal ricevimento del preavviso di cui sopra, l'associazione deve rispondere al socio cedente, preferibilmente a mezzo telegramma, o per raccomandata a.r., o a mano con apposizione di «data e visto per ricevuta» su copia della missiva, convocandolo per la concessione del visto o, in alternativa, presentando la controproposta di acquisto almeno avente le medesime condizioni, previste dal preliminare di acquisto, indicando in particolare il prezzo al chilogrammo ed i tempi di pagamento, da parte di uno o più soci della medesima e convocandolo in sede per la sottoscrizione del modello TC1.

Si precisa che:

la pari o maggiore convenienza della controproposta deve essere facilmente riscontrabile e, in tal caso, non può essere rifiutata dal cedente;

decorsi gli otto giorni di cui sopra senza invio di risposta, il visto si intende tacitamente concesso ed irrevocabile;

accertata, tramite la sottoscrizione del modello TC1, la volontà consensuale delle parti, ogni controversia relativa all'esatto adempimento degli impegni di pagamento è demandata alle autorità giudiziarie competenti, ovvero, in accordo tra le parti, alla competenza della camera arbitrale;

è indispensabile che le parti sottoscrivano il modello TC1 dopo averlo compilato in ogni sua parte, si avverte che ogni cancellazione o rettifica apportata deve essere convalidata espressamente dalle parti firmatarie, pena l'invalidazione dell'atto ai fini della volturazione della quota; come per il punto precedente, anche in tal caso ogni controversia è demandata alle autorità giudiziarie competenti.

È necessario richiamare l'attenzione dei produttori intenzionati ad acquisire quote di produttori aderenti ad altra associazione, riguardo l'esigenza di formulare tali proposte di acquisto entro il 22 marzo 2004, onde consentire ai soci dell'associazione medesima di disporre dei tempi minimi necessari ad esercitare l'eventuale diritto di prelazione, permettendo altresì, in caso negativo, di ottenere il necessario nulla osta secondo le modalità sopra descritte.

Si raccomanda agli organi in indirizzo di assicurare la tempestiva divulgazione del contenuto della presente.

Roma, 1° marzo 2004

Il titolare dell'ufficio monocratico: GULINELLI

ALLEGATO

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
A.G.E.A. - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA
SETTORE TABACCO

Spazio riservato al Protocollo

Spazio riservato al Codice a Barre

NUMERO REGISTRAZIONE AL SISTEMA CENTRALIZZATO

ACCORDO DI CESSIONE DI QUOTA CAMPAGNA 2004

SEZ. I - DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE CEDENTE

MATRICOLA — CODICE FISCALE OBBLIGATORIO — PARTITA I.V.A. — SESSO M F

COGNOME O RAGIONE SOCIALE — NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

INDIRIZZO DI RESIDENZA — N. CIVICO — C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA — PROV. — TELEFONO

NUMERO AdQ — QUOTA DEL PRODUTTORE CEDENTE — GRUPPO VARIETALE

SEZ. II - DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE CESSIONARIO

MATRICOLA — CODICE FISCALE OBBLIGATORIO — PARTITA I.V.A. — SESSO M F

COGNOME O RAGIONE SOCIALE — NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

INDIRIZZO DI RESIDENZA — N. CIVICO — C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA — PROV. — TELEFONO

NUMERO AdQ — QUOTA DEL PRODUTTORE CESSIONARIO — GRUPPO VARIETALE

SEZ. III -DATI IDENTIFICATIVI DELL'ASSOCIAZIONE DEL PRODUTTORE CEDENTE (per i produttori cedenti associati)

PARTITA I.V.A. — MATRICOLA — RAGIONE SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE

INDIRIZZO DI RESIDENZA — N. CIVICO

COMUNE DI RESIDENZA ASSOCIAZIONE — PROV. — C.A.P.

SEZ. IV - TERMINI DELL'ACCORDO

TITOLO CESSIONE	TIPO CESSIONE	QUOTA CEDUTA KG.	G.V.
TEMPORANEA ☐	TOTALE ☐		
DEFINITIVA ☐	PARZIALE ☐		

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità , all'efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1 luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.

IL (giorno mese anno)

Spazio riservato alla firma del produttore cedente o del rappresentante legale (allegare copia del documento di identita' del firmatario ai sensi della legge191, art.2 comma1)

Spazio riservato alla firma del produttore cessionario o del rappresentante legale (allegare copia del documento di identita' del firmatario sensi della legge 191, art 2 comma 1)

Spazio riservato alla firma del rappresentante legale dell'Associazione del cedente (allegare copia del documento di identita' del firmatario ai sensi della legge 191, art. 2 comma 1)

04A02547

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concessione di attestati di pubblica benemerenza

Con decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2003 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose rispettivamente sottoindicate:

1) Vice brigadiere della Guardia di finanza Giuseppe Davide Gallo;

2) Finanziere scelto Nicola Leo;

3) Finanziere Gianfranco Lombardi;

«In occasione di un'improvvisa esplosione eruttiva dell'Etna, accorreva con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo in soccorso di un giovane escursionista che, colpito da un masso, giaceva al suolo esanime riuscendo, unitamente ad altri colleghi, a trasportarlo in salvo in un rifugio. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed alto senso del dovere». — Catania 18 luglio 2001.

4) Vice ispettore della Polizia di Stato Emanuele Piazza;

«Libero dal servizio, con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si prodigava nel soccorrere gli occupanti di due autoveicoli coinvolti in un violento incidente stradale, riuscendo a trarre in salvo quattro persone intrappolate tra le lamiere contorte». — Catania 18 luglio 2000.

5) Assistente della Polizia di Stato Pasquale Fiorini;

«Libero dal servizio, con grande coraggio e generoso altruismo, interveniva in uno stabile ove era stata segnalata una fuga di gas e, dopo aver interrotto l'erogazione dell'energia elettrica e provveduto all'evacuazione della palazzina, si introduceva in un appartamento, riuscendo a trarre in salvo un uomo privo di sensi che aveva tentato il suicidio». — Castelliri (Frosinone) 11 novembre 2001.

04A02465

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 10 marzo 2004

Dollaro USA	1,2299
Yen giapponese	136,36
Corona danese	7,4522
Lira Sterlina	0,67560
Corona svedese	9,1748
Franco svizzero	1,5758
Corona islandese	86,56
Corona norvegese	8,6560
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,58586
Corona ceca	33,199
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,56
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6628
Lira maltese	0,4273
Zloty polacco	4,7676
Leu romeno	39867
Tallero sloveno	238,0400
Corona slovacca	40,550
Lira turca	1620987
Dollaro australiano	1,6384
Dollaro canadese	1,6262
Dollaro di Hong Kong	9,5842
Dollaro neozelandese	1,8445
Dollaro di Singapore	2,1031
Won sudcoreano	1442,37
Rand sudafricano	8,0938

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A02797

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Depakin»

È approvata la modifica del condizionamento primario del medicinale: DEPAKIN da contenitore per compresse in polipropilene con tappo di chiusura in polietilene con essiccante a blister in alluminio/alluminio costituito da: complesso di Poliamide 25 μm/Alluminio 45μm/PCV 60μm Lamina di alluminio di 25 μm.

Le confezioni variano da: «Chrono 30 compresse rivestite 300 mg (codice A.I.C. n. 022483059)» a «Chrono 300 mg compresse a rilascio prolungato» blister da 30 compresse (codice A.I.C. n. 022483109) e da: «Chrono» 30 compresse rivestite 500 mg (codice A.I.C. n. 022483046) a «Chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato» blister da 30 compresse (codice A.I.C. n.. 022483111).

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo France, con sede legale e domicilio fiscale in Parigi, 174, Avenue de France, cap F-75013, Francia (FR).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «Chrono 300 mg compresse a rilascio prolungato» blister da 30 compresse;

A.I.C. n. 022483109 (in base 10), 0PG455 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classe: resta confermata la classe «A»;

classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Sanofi Winthrop industrie stabilimento sito in Ambares (Francia), 1, Rue de la Vierge (tutte).

Composizione: ogni compressa da 300 mg contiene:

principio attivo: sodio valproato 199,8 mg; acido valproico 87 mg (corrispondenti a 300 mg di sodio valproato);

eccipienti: etilcellulosa 20 mpa.s 7,2 mg; metilidrossipropilcellulosa 4000 MPA.S 105,6 mg; silice colloidale idrata 32,4 mg; sacca-

rina sodica 6 mg; ipromellosa 6 MPA.S (RIV.) 4,8 mg; poliacrilato dispersione 30% (RIV) 4,8 mg; macrogol 6000 (RIV) 4,8 mg; talco (RIV) 4,8 mg; titanio diossido (RIV) 0,8 mg; acqua depurata N.D.

Confezione: «Chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato» blister da 30 compresse:

A.I.C. n. 022483111 (in base 10), 0PG457 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classe: resta confermata la classe «A».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Sanofi Winthrop Industrie stabilimento sito in Ambares (Francia), 1, Rue de la Vierge (tutte).

Composizione: ogni compressa da 500 mg contiene:

principio attivo: sodio valproato 333 mg; acido valproico 145 mg (corrispondenti a 500 mg di sodio valproato);

eccipienti: etilcellulosa 20 MPA.S 12 mg; metilidrossipropilcellulosa 4000 MPA.S 176 mg; silice colloidale idrata 50 mg; saccarina sodica 10 mg; silice colloidale anidra 4 mg; ipromellosa 6 MPA.S (RIV.) 7,2 mg; poliacrilato dispersione 30% (RIV) 7,2 mg; macrogol 6000 (RIV) 7,2 mg; talco (RIV) 7,2 mg; titanio diossido (RIV) 1,2 mg; acqua depurata N.D.

Indicazioni terapeutiche: nel trattamento dell'epilessia generalizzata, in particolare in attacchi di tipo: assenza; mioclonico; tonicoclonico; atonico; misto e nell'epilessia parziale: semplice o complessa; secondariamente generalizzata; sindromi specifiche (West, Lennox-Gastaut).

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 022483059, 022483046 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A02540

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con decreto 23 aprile 2001 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'oro

al merito dell'Esercito al 1º c.le mag. Graziano La Mura, nato il 30 gennaio 1975 a Taranto, con la seguente motivazione:

«Comandante di squadra del 183º rgt. f. par. "Nembo", inquadrato nella brigata multinazionale ovest operante in Kosovo, nell'ambito dell'operazione "Joint guardian", espletava il proprio incarico con esemplare e fervido impegno, assicurando una prestazione eccellente per determinazione e continuità di rendimento. In particolare, coinvolto in un grave tumulto di piazza, non esitava ad intervenire al seguito del proprio comandante di compagnia, adoperandosi per porre al sicuro gli occupanti di alcune autovetture in procinto di essere date alle fiamme. Fulgido esempio di graduato in possesso di eccezionali virtù che ha contribuito ad accrescere il lustro ed il prestigio dell'Esercito italiano nel contesto multinazionale». — Pec (Kosovo), 29 febbraio 2000.

04A02458

Con decreto 12 novembre 2001 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'oro

al merito dell'Esercito al serg. Domenico Falbo, nato il 10 novembre 1973 a Lamezia Terme (Catanzaro), con la seguente motivazione:

«Sottufficiale del 183º rgt. f. par. "Nembo", inquadrato nella brigata multinazionale ovest operante in Kosovo, nell'ambito dell'operazione "Joint guardian", durante un trasferimento nella città di Pec, veniva coinvolto in un grave tumulto di piazza. Nella circostanza, un convoglio di civili serbo-kosovari veniva bloccato da centinaia di rappresentanti dell'etnia opposta. Resosi immediatamente conto della gravità della situazione, non esitava, con pochi paracadutisti a disposizione, a frapporsi tra la folla ed il convoglio, soccorrendo e ponendo in salvo gli occupanti di alcune vetture in procinto di essere date alle fiamme. Chiaro esempio di sottufficiale e di professionista in possesso di eccezionali virtu, ha contribuito ad accrescere il lustro ed il prestigio del proprio reparto e, con esso, quello dell'Esercito italiano, elevandone l'immagine nel contesto multinazionale». — Pec (Kosovo), 29 febbraio 2000.

04A02459

Con decreto 11 gennaio 2002 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'oro

al merito dell'Esercito al cap. Marco Zona, nato il 16 novembre 1968 a Gorizia, con la seguente motivazione:

«Comandante della compagnia comando e servizi del 183º reggimento f. par. "Nembo", inquadrato nella brigata multinazionale ovest operante in Kosovo, nell'ambito dell'operazione "Joint Guardian", durante un trasferimento nella città di Pec, veniva coinvolto in un grave tumulto di piazza. Nella circostanza, un convoglio di civili serbo-kosovari veniva bloccato da centinaia di rappresentanti dell'etnia opposta. Resosi immediatamente conto della gravità della situazione, non esitava, con pochi paracadutisti a disposizione, a frapporsi tra la folla ed il convoglio, soccorrendo e ponendo in salvo gli occupanti di alcune vetture in procinto di essere date alle fiamme. Chiaro esempio di ufficiale e di professionista in possesso di eccezionali virtù, ha contribuito ad accrescere il lustro ed il prestigio del proprio reparto e, con esso, quello dell'Esercito italiano, elevandone l'immagine nel contesto multinazionale». — Pec (Kosovo), 29 febbraio 2000.

04A02461

Con decreto 18 febbraio 2002 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'oro

al merito dell'Esercito al mag. gen. Pier Giuseppe Giovannetti, nato l'11 settembre 1942 a Montignoso (Massa), con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale vice comandante di Kfor, nonché coordinatore e rappresentante dell'autorità nazionale nell'ambito delle operazioni "Joint Guarantor" e "Joint guardian" condotte in Kosovo, ha affrontato e risolto, con indiscussa professionalità ed elevata capacità di mediazione, le diversificate e complesse problematiche insorte, ottenendo pubblici apprezzamenti da parte delle autorità militari e civili presenti in zona di operazione. Con molto tatto, acume e coraggio intellettuale si è anche imposto quale riferimento essenziale per la salvaguardia degli interessi nazionali, svolgendo una efficace azione di coordinamento e di prezioso sostegno al contingente italiano. In particolare, nelle situazioni più delicate, come le fasi iniziali dell'operazione, e nei momenti in cui organi politici e di stampa esteri ponevano la loro attenzione sull'operato del contingente nazionale, si faceva promotore di iniziative concrete ed efficaci che contribuivano ad esaltare ancor più la brillante opera delle unità della F.A. Figura di spicco per le preclare qualità professionali, intellettuali e

morali, nonché autentico ed autorevole punto di riferimento nell'ambito della missione che si è distinto per la straordinaria efficacia del lungo impegno in teatro, contribuendo, in modo determinante, ad accrescere il prestigio ed il lustro delle Forze armate e, in particolare, dell'Esercito in ambito internazionale». — Pec (Kosovo), 10 aprile 1999 - 18 ottobre 1999.

04A02456

Con decreto 18 marzo 2003 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'oro

al merito dell'Esercito al ten. gen. Gualtiero Stefanon, nato l'11 marzo 1930 a Mantova, con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale di preclare doti intelletttive e morali, ha sviluppato, con sacrificio personale ed appassionato entusiasmo, un approfondito lavoro di ricerca e di analisi che ha consentito di riportare alla memoria ed all'attenzione di tutti, eventi, anche cruenti, di rilevante significato per quella parte della storia del nostro Paese legata all'Esercito ed alla sua partecipazione alle operazioni militari condotte nel Sahara occidentale egiziano nel corso della 2ª guerra mondiale. Particolare valenza assume l'attività volta alla rivalutazione dell'onerosa missione compiuta dal col. Paolo Caccia Dominioni, che si è concretizzata nella stesura di un volume di grande valore storico. Ad integrazione di tale opera è da sottolineare la realizzazione di numerose mostre e la partecipazione, quale relatore, a molteplici conferenze e seminari di carattere storico che hanno meritato il plauso incondizionato e l'ammirazione delle più alte cariche politiche e militari del nostro Paese, suscitando, nel contempo, l'attenzione e l'apprezzamento delle giovani generazioni per tale lodevole e preziosa iniziativa storiografica. Personalità di spicco e di grande levatura intellettuale, custode dei fondamentali valori umani che ha contribuito, in maniera determinante, ad accrescere ancor più il lustro ed il prestigio dell'Esercito italiano in seno alla nazione». — Roma, 29 novembre 2002.

04A02460

Con decreto 12 novembre 2001 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al merito dell'Esercito al col. Celeste Rossi, nato il 15 marzo 1953 a Bolzano, con la seguente motivazione:

«Comandante del gruppo tattico italiano inquadrato nella divisione multinazionale sud-est della Stabilization Force impegnata nell'operazione "Joint Forge" in Bosnia-Herzegovina, ha svolto il suo incarico con slancio, grande senso del dovere e determinazione. Ufficiale in possesso di preclare qualità morali e di carattere, con attenta e metodica azione di comando, nonostante i molteplici contributi di reparti di altre armi e specialità, ha saputo fare del gruppo tattico italiano uno strumento operativo efficace e sempre pronto a soddisfare le esigenze imposte dalla delicata missione e dal particolare ambiente operativo. I livelli di efficienza e capacità raggiunti dal gruppo tattico italiano hanno fatto sì che esso fosse l'unica unità della divisione non incorsa in alcun incidente di rilievo, nonostante l'elevatissimo numero di chilometri percorsi per esigenze operative e logistiche. Impegnato in compiti e missioni ad elevata valenza operativa, tra le quali anche la partecipazione alla prima fase dell'operazione "Rodeo" tesa a sostenere le forze di polizia della Federazione bosniaca nella cattura di criminali locali sospettati anche per crimini di guerra, ha condotto tutte le operazioni con grande professionalità esponendosi sempre in prima persona ed offrendo ai suoi dipendenti un chiaro esempio da emulare. Ufficiale carismatico, ha operato in ogni frangente con entusiasmo ed elevato sacrificio personale ed ha contribuito all'affermazione del contingente italiano in ambito internazionale apportando lustro e prestigio all'Esercito ed all'Italia». — Mostar, 25 novembre 2000.

04A02455

Con decreto 12 novembre 2001 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al merito dell'Esercito al col. Gianfranco Beraldo, nato il 21 ottobre 1953 a Udine, con la seguente motivazione:

«Comandante del gruppo tattico italiano inquadrato nella divisione multinazionale sud-est della Stabilization Force impegnata nell'operazione "Joint Forge" in Bosnia-Herzegovina, ha svolto il suo incarico con slancio, grande senso del dovere e determinazione. In un contesto operativo caratterizzato da grandi tensioni e rischi latenti connessi con il possibile insorgere di confrontazioni interetniche, ha dimostrato grande equilibrio, lungimiranza e generoso impegno, esponendosi sempre in prima persona e costituendo per i suoi dipendenti un esempio da emulare ed un saldo punto di riferimento. Ha mirabilmente pianificato e condotto, in un contesto operativo difficile e caratterizzato da rischi latenti per l'incolumità e la sicurezza del personale italiano impiegato, le operazioni "Alibabà" e "Red Fox", che si sono concluse con il sequestro di ingenti quantità di armi e munizioni. Ha partecipato all'operazione "Hedgehog" per garantire la sicurezza ed il mantenimento dell'ordine in un'area particolarmente sensibile della città di Sarajevo, travagliata da profondi contrasti e soggetta ad arbitrato internazionale per la rideterminazione della linea di separazione interetnica (IEBL). Nel corso delle esercitazioni "Joint Resolve" e "Paladin", che hanno coinvolto rispettivamente la riserva operativa di teatro e la riserva tattica divisionale, rischierava il posto comando tattico italiano nella zona sud-est dell'area di responsabilità della divisione, esaltando le notevoli capacità operative e di coordinamento del proprio personale. Ufficiale carismatico, ha operato in ogni frangente con entusiasmo ed elevato sacrificio personale ed ha contribuito all'affermazione del contingente italiano in ambito internazionale apportando lustro e prestigio all'Esercito». — Mostar, 9 marzo 2001.

04A02463

Con decreto 3 aprile 2002 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al merito dell'Esercito al col. Guy Vinet, nato il 7 marzo 1952 a Saintes, con la seguente motivazione:

«Ufficiale dalle straordinarie qualità morali e tecnico-professionali, ha inciso, in maniera determinante, nell'incarico di comandante della gendarmeria della divisione multinazionale sud-est, nella piena riuscita dei compiti affidati alla divisione nell'ambito dell'operazione "Bosnia". Ha svolto il proprio delicato ed importante compito, operando con generosa dedizione e con grande perizia in un ambiente particolarmente difficile e rischioso. In particolare si è sempre dimostrato attento e sollecito nei confronti dell'unità di polizia militare italiana, fornendo quindi le migliori premesse per i brillanti risultati da essa conseguiti. Grazie alla sua puntuale ed efficace azione ha contribuito in modo significativo ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano». — Bosnia-Herzegovina, 11 maggio 1999 - 7 dicembre 1999.

04A02457

Con decreto 3 aprile 2002 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al merito dell'Esercito al magg. Gilles Faure, nato il 1º giugno 1961 a Versailles, con la seguente motivazione:

«Ufficiale dalle straordinarie qualità morali e tecnico-professionali, ha inciso, in maniera determinante, nell'incarico di capo del centro operativo della divisione multinazionale sud-est, nella piena riu-

scita dei compiti affidati alla divisione nell'ambito dell'operazione "Bosnia". Ha svolto il proprio delicato ed importante compito, operando con generosa dedizione e con grande perizia in un ambiente particolarmente difficile e rischioso. In particolare si è sempre dimostrato attento e sollecito nei confronti delle unita italiane, fornendo quindi le migliori premesse per i brillanti risultati da esse conseguiti. Grazie alla sua puntuale ed efficace azione ha contribuito in modo significativo ad aumentare il prestigio dell'Eesercito italiano». — Bosnia-Herzegovina, 8 aprile 1999 - 8 agosto 1999.

04A02462

Con decreto 3 aprile 2002 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al merito dell'Esercito al col. Alexandre Lalanne Berdouticq, nato il 28 gennaio 1952 a Compiegne, con la seguente motivazione:

«Ufficiale dalle straordinarie qualità morali e tecnico-professionali ha inciso, in maniera determinante, nell'incarico di sottocapo di stato maggiore della divisione multinazionale sud-est, nella piena riuscita dei compiti affidati alla divisione nell'ambito dell'operazione «Bosnia». Ha svolto il proprio delicato ed importante compito, operando con generosa dedizione e con grande perizia in un ambiente particolarmente difficile e rischioso. In particolare si è sempre dimostrato attento e sollecito nei confronti delle unità italiane, fornendo quindi le migliori premesse per i brillanti risultati da esse conseguiti. Grazie alla sua puntuale ed efficace azione ha contribuito in modo significativo ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano». Bosnia-Herzegovina, 13 aprile 1999 - 13 ottobre 1999.

04A02466

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di sei società cooperative con sede in provincia di Potenza

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative:

1) «Croce della beneficenza - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Potenza - c/da Costa della Gaveta n. 128, costituita per rogito notaio dott. Antonio Di Lizia, in data 7 giugno 2000, repertorio n. 48550, codice fiscale n. 01442990766, BUSC n. 3001/295043;

2) «La Pollinese - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in S. Costantino Albanese (Potenza), via Scanderberg n. 79, costituita per rogito notaio dott. Nicola Guerriero in data 25 gennaio 2000, repertorio n. 1191, codice fiscale n. 01432490769, BUSC n. 2978/293091;

3) «Lavoratori del Vulture - Società cooperativa a r.l.», con sede in Rionero in Vulture (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Pietro Cudone in data 12 marzo 1951, repertorio n. 8770, codice fiscale mancante, BUSC n. 381/34996;

che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che, chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, via del Gallitello - 85100 Potenza - tel. 0971390111 - fax 097156574, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative:

1) «Agro Silvi zootecnica nova coop - Soc. coop. a r.l.», con sede in Atella (Potenza), via Sarpi n. 48, costituita per rogito notaio dott. Consalvo Giuratrabocchetti in data 27 maggio 1978, repertorio n. 63582, codice fiscale n. 00283950764, BUSC n. 1124/160344;

2) «Dinamica - Soc. coop. a r.l.», con sede in Roccanova (Potenza), via Garibaldi n. 29/B, costituita per rogito notaio dott. Francesco Carretta in data 23 luglio 1994, repertorio n. 2210, codice fiscale n. 01172970764, BUSC n. 2661/271135;

3) «Raparo verde - Soc. coop. a r.l.», con sede in San Martino d'Agri (Potenza), corso Vittorio Emanuele n. 11/A, costituita per rogito notaio dott. Giancarlo Iaccarino in data 4 giugno 1997, repertorio n. 21319, codice fiscale n. 01285710768, BUSC n. 2871/290854,

che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che, chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, via del Gallitello - 85100 Potenza - tel. n. 0971390111 - fax n. 097156574, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A02310-04A02318

Istruttoria per lo scioglimento di tre società cooperative con sede legale in provincia di Torino

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, nonché del decreto ministeriale 17 luglio 2003, delle sottoelencate società cooperative aventi sede legale in provincia di Torino:

1. piccola società cooperativa «Tecnoart Multimedia a r.l.», con sede legale in Torino - c.so San Martino n. 1, costituita in data 19 marzo 1996 per rogito notaio dott. Alberto Zamparelli, repertorio n. 331822, pos. prov. n. 6291, partita IVA n. 07103420019;

2. società cooperativa «Coila Cooperativa internazionale lavoratori a r.l.», con sede legale in Torino - c.so San Martino n. 1, costituita in data 1° aprile 1996 per rogito notaio dott. Alberto Zamparelli, repertorio n. 332070, pos. prov. n. 6288, partita IVA n. 07114790012;

3. società cooperativa edilizia «Iridio a r.l.», con sede legale in Torino - via O. Antinori n. 8, costituita in data 27 novembre 1994 per rogito notaio dott. Agostino Revigliono, repertorio n. 43472/20898, pos. prov. n. 4839, partita IVA n. 04742360011.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Torino, area cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A02398

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 33557 del 18 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per Contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. CE.I.A.S., con sede in Bari, unità di Bari, Potenza e Matera, per il periodo dall'11 agosto 2003 al 9 ottobre 2003.

Con decreto n. 33558 del 18 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla SCRL Cooperativa portabagagli, con sede in Napoli, unità di Napoli, Salerno e Benevento, per il periodo dal 1º febbraio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 33559 del 18 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Nobilitazione tessuti, con sede in Arcore (Milano), unità di Arcore (Milano), per il periodo dall'11 novembre 2003 al 10 novembre 2004.

Con decreto n. 33560 del 18 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev. - art. 3, legge n.223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. IDC, con sede in Como, unità di Milano, Napoli e Padova, per il periodo dal 18 novembre 2003 al 17 novembre 2004.

Con decreto n. 33561 del 18 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ideal clima, con sede in Brescia, unità di Brescia - reparto radiatori tubolari (Brescia), per il periodo dal 27 ottobre 2003 al 26 ottobre 2004.

Con decreto n. 33562 del 18 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Cores, con sede in Milano, unità di Torino e Milano, per il periodo dal 10 novembre 2003 al 9 novembre 2004;

Con decreto n. 33563 del 18 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. SER.FE.R., con sede in Viterbo, unità di Cassino (Frosinone), Civitavecchia (Roma), Formia (Latina), Orte (Roma) e Roma, per il periodo dal 29 agosto 2003 al 28 agosto 2004.

04A02470

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Comunicato di rettifica relativo al decreto 12 febbraio 2004, recante «Fissazione del termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, per il bando del 2003 del "settore industria"».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2004, alla pagina 51, seconda colonna, nelle premesse, dove è scritto: «Vista la propria circolare n. 9464*69* del 5 dicembre 2003 ...», leggasi: «Vista la propria circolare n. 9464*70* del 5 dicembre 2003 ...». Parimenti alla medesima pagina, seconda colonna, nel comma 2 dell'articolo unico, dove è scritto: «Le domande devono essere presentate tenendo conto dei chiarimenti e delle indicazioni fornite con la circolare n. 946469 del 5 dicembre 2003» , leggasi: «Le domande devono essere presentate tenendo conto dei chiarimenti e delle indicazioni fornite con la circolare n. 9464*70* del 5 dicembre 2003».

04A02330

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Criteri operativi per la redazione degli annunci pubblicitari concernenti gli OICR chiusi, italiani ed esteri, offerti in Italia. (Comunicazione n. 4014197 del 19 febbraio 2004).

Premessa.

Con la comunicazione n. DIN/1031371 del 26 aprile 2001, la commissione diramava i criteri operativi da utilizzare per la redazione degli «annunci pubblicitari concernenti quote o azioni di OICR italiani ed esteri e di fondi pensione aperti, da chiunque diffusi in Italia», al fine di garantire la uniformità delle informazioni destinate al pubblico degli investitori e, quindi, la parità di trattamento degli intermediari.

La definizione di uno standard redazionale faceva seguito alla modifica dell'art. 19 del regolamento CONSOB n. 11971 del 1999, che stabiliva il passaggio dell'attività di vigilanza sugli annunci pubblicitari concernenti OICR e fondi pensione aperti dalla fase antecedente la diffusione degli stessi alla fase successiva. Essa rispondeva «al duplice obiettivo di assicurare la piena comparabilità delle informazioni contenute nei messaggi pubblicitari, in forza dell'applicazione di criteri oggettivamente definiti *ex ante* e resi noti al mercato, e di ridurre al minimo i comportamenti sleali degli intermediari, sia italiani che esteri».

L'ambito applicativo di tali standard redazionali era dichiaratamente esteso a tutti gli annunci pubblicitari concernenti quote o azioni di OICR italiani (punto 1, Comunicazione n. DIN/1031371).

Si è ritenuto necessario, anche alla luce dell'attività di vigilanza, di meglio conformare le regole dettate alle caratteristiche specifiche degli OICR chiusi. La rapida crescita di questo comparto dell'industria del risparmio gestito induce, infatti, a ritenere opportuna una specificazione dei principi già contenuti nella comunicazione n. DIN/1031371, onde garantire anche nell'ambito dell'attività promozionale relativa a questi prodotti il perseguimento delle menzionate finalità.

Fondi chiusi

I fondi chiusi sono definiti dall'art. 1, comma 1, lettera 1), del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), in relazione al diritto di rimborso delle quote, esercitabile solo «a scadenze predeterminate», a differenza dei fondi aperti, i cui partecipanti hanno diritto di chiedere il rimborso «in qualsiasi tempo».

Essi si caratterizzano, quindi, per avere un patrimonio inizialmente predefinito (variabile per effetto delle normali variazioni di valore, commesse all'apprezzamento/deprezzamento dei beni che lo costituiscono, e di entità, connesse all'attività di gestione, nonché eventualmente per effetto delle nuove sottoscrizioni e dei nuovi rimborsi a scadenze predeterminate, consentiti dalle recenti innovazioni normative introdotte in materia), suddiviso in un numero predeterminato di quote.

Le quote possono essere sottoscritte, nei limiti della disponibilità, solo durante la fase di offerta (limitata temporalmente) ed il rimborso avviene di norma solo alla scadenza, ferma la possibilità di acquistarle o venderle in un mercato regolamentato nel caso siano ivi negoziate.

La forma chiusa è normativamente imposta a quei fondi il cui patrimonio sia investito in strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato (c.d. fondi mobiliari chiusi)([1]), ovvero in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari (c.d. fondi immobiliari chiusi)([2]).

La scelta di non consentire ai partecipanti il rimborso delle quote se non con frequenza predeterminata è evidentemente connessa alla minore facilità di smobilizzo degli asset in cui il patrimonio di un fondo chiuso è investito.

L'attività pubblicitaria

La recente crescita del numero dei fondi chiusi di diritto italiano e dei relativi patrimoni gestiti ha dato luogo ad un'intensificazione dell'attività pubblicitaria concernente tali prodotti, in particolare i fondi immobiliari. E ciò anche attraverso la rappresentazione delle performance conseguite dai prodotti presenti sul mercato. Sul tema vengono di seguito formulate alcune considerazioni preliminari.

La peculiare natura «chiusa» dei fondi in questione necessariamente impatta sulle forme in cui si manifesta l'attività pubblicitaria, posto che i fondi chiusi non consentono la sottoscrizione continuativa delle quote.

La possibilità di rimborso solo a scadenze predeterminate, nonché l'eventuale negoziazione su un mercato regolamentato rendono, peraltro, del tutto peculiare l'attività pubblicitaria effettuata attraverso la rappresentazione delle performance conseguite dai fondi chiusi. Occorre, infatti, tener presente come le plusvalenze evidenziate nei report periodici di tali fondi siano stimate (e quindi potenziali o latenti), derivando esclusivamente dall'apprezzamento di beni e valori detenuti in portafoglio, effettuato da esperti valutatori a cadenze periodiche e in base a criteri predeterminati. Il singolo sottoscrittore potrà beneficiare delle utilità generate dalla gestione, con la realizzazione delle plusvalenze, solo attraverso il rimborso direttamente a valere sul patrimonio del fondo e, quindi, solo alla scadenza del termine di durata del fondo, ovvero alle altre scadenze predeterminate dal regolamento di gestione del fondo in occasione del riconoscimento ai sottoscrittori del diritto al rimborso anticipato delle quote a fronte di disinvestimenti, o in sede di distribuzione dei proventi ([3]).

Non va dimenticato, infatti, che l'esperienza relativa ai fondi chiusi, oggi quotati, ha mostrato - a fronte di volumi negoziati sul mercato estremamente bassi - un consistente scarto tra il prezzo di mercato e il valore patrimoniale della quota (c.d. market discount) ([4]).

La stessa natura dei fondi chiusi attribuisce all'investimento in questi particolari prodotti di risparmio gestito un orizzonte temporale di lungo periodo. Va considerato, infatti, che tali prodotti si caratterizzano per una scadenza di norma variabile tra i dieci e quindici anni (fatta, peraltro, salva la possibilità di proroga eventualmente concessa alla società di gestione). La minore facilità di liquidazione, che caratterizza gli investimenti in beni immobili ovvero in società non quotate, necessariamente sposta sul lungo periodo l'orizzonte temporale dell'investitore ([5]). Nella rappresentazione a fini promozionali delle performance conseguite dai fondi chiusi deve, pertanto, riflettersi l'orizzonte temporale che caratterizza l'investimento.

Criteri generali

I criteri generali per la predisposizione di annunci pubblicitari contemplati nell'art. 17 del regolamento CONSOB n. 11971 del 1999 e dettagliati nelle regole nn. 3, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 della comunicazione n. DIN/1031371 rimangono applicabili anche in tema di fondi chiusi. Pertanto, l'annuncio pubblicitario non deve risultare ingannevole per l'investitore (3); le informazioni esposte negli annunci pubblicitari devono essere coerenti con quelle riportate nel prospetto informativo (3.1); devono essere indicate le fonti dei risultati di statistiche, studi ed elaborazione dati riportati nell'annuncio pubblicitario; le affermazioni di preminenza potranno essere adoperate solo se fondate su dati oggettivi e documentabili (3.3); negli annunci pubblicitari potranno costituire oggetto di comparazione solo prodotti caratterizzati da parametri di rischio-rendimento omogenei (3.4).

Con particolare riferimento all'obbligo di riportare in ogni annuncio pubblicitario l'avvertenza alla lettura della documentazione d'offerta (3.2), si sottolinea quanto segue:

nell'ipotesi in cui la sollecitazione (eventualmente anche successiva alla prima) del fondo chiuso sia in corso, va riportata l'avvertenza «prima dell'adesione leggere il prospetto informativo»;

nell'ipotesi in cui il fondo sia negoziato su mercati regolamentati, gli annunci pubblicitari devono riportare l'avvertenza «prima dell'acquisto leggere il prospetto di quotazione (o, in alternativa, il prospetto informativo corredato della nota integrativa di quotazione), nonché la documentazione contabile pubblicata più recente»;

nell'ipotesi in cui la sollecitazione del fondo chiuso sia conclusa e il fondo non abbia ancora richiesto (ovvero non richieda) l'ammissione delle quote alla negoziazione, gli annunci pubblicitari dovranno riportare l'avvertenza «prima dell'acquisto leggere il prospetto informativo e la documentazione contabile pubblicata più recente».

Una simile avvertenza consente di richiamare l'attenzione dell'investitore interessato all'acquisto sul mercato delle quote del fondo chiuso sulla necessità di leggere i documenti d'offerta pubblicati.

Non va dimenticato, infatti, che l'acquisto di un fondo anche se effettuato sul mercato secondario comporta necessariamente l'adesione del singolo investitore ad un mandato collettivo di gestione.

E anche nell'ipotesi in cui le informazioni contenute nel documento d'offerta in sé considerato risultino superate — non potendo esse ricevere nel tempo i necessari aggiornamenti, come invece accade per i prospetti di sollecitazione dei fondi mobiliari aperti — rimane comunque necessaria per l'investitore la lettura del regolamento di gestione portato in allegato al documento di offerta/quotazione, del rendiconto annuale che fornisce indicazioni utili per l'attività di gestione concretamente posta in essere e degli altri documenti resi disponibili secondo le forme di pubblicità indicate nel regolamento stesso (ossia, relazione di stima dei beni immobiliari conferiti, acquistati o venduti da/a soggetti in conflitto di interessi; atti di conferimento, acquisto o cessione dei beni, soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e relativo gruppo di appartenenza, ecc.).

Illustrazione di rendimenti conseguiti

Anche le previsioni in tema di illustrazione dei rendimenti conseguiti e di altri dati contenute nell'art. 18 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999 sono in gran parte applicabili anche ai fondi chiusi. Pertanto, i rendimenti devono essere riportati al netto degli oneri fiscali ovvero, se ciò non è possibile, occorre indicare con adeguata evidenza che sono al lordo degli oneri fiscali (regola 4.1 della comunicazione n. DIN/1031371).

L'annuncio pubblicitario che espone i rendimenti conseguiti ([6]) deve, tuttavia, riportare in luogo dell'avvertenza «non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro» (4.2), la seguente avvertenza: «I rendimenti illustrati sono frutto di stime economiche effettuate da esperti valutatori indipendenti. Il diritto al rimborso potrà essere esercitato solo alla/e scadenza/e e alle condizioni predeterminate nel regolamento di gestione del fondo».

A differenza di quanto accade per gli altri prodotti di gestione collettiva, la rappresentazione dei rendimenti dei fondi chiusi può non essere accompagnata dall'esposizione del rendimento conseguito dal benchmark nel medesimo periodo di riferimento (4). Ciò in ragione della sostanziale inapplicabilità ai fondi chiusi dell'obbligo di indicazione del parametro oggettivo di riferimento al quale commisurare i risultati della gestione, previsto dall'art. 50 del regolamento CONSOB n. 11522 del 1998.

Negli annunci pubblicitari può farsi riferimento a quello che nella prassi comune è definito «obiettivo di risultato minimo» esclusivamente con riferimento al calcolo del carried interest, ovvero della «commissione di overperformace» spettante alla SGR in sede di riparto del risultato netto di gestione ottenuto alla scadenza del fondo.

L'indicazione di un «risultato minimo» tout court risulta, in verità, fuorviante. Tale espressione, infatti, deve essere finalizzata alla evidenziazione di un target di rendimento, quale componente del meccanismo di remunerazione dell'attività della società di gestione, e non può essere in alcun modo utilizzata per suscitare nell'investitore una aspettativa di ottenere tale rendimento a scadenza.

In ogni caso la performance rappresentata va calcolata in relazione al Net Asset Value del fondo. Non possono essere utilizzate al fine del calcolo dei rendimenti conseguiti i prezzi di mercato delle quote dei fondi.

La performance realizzata da un fondo chiuso non può essere rappresentata per promuovere la raccolta di altri fondi, della stessa o di altra natura, istituiti e gestiti dalla medesima società. Ogni fondo chiuso costituisce, infatti, una entità autonoma dotata di una propria specifica politica d'investimento ovvero, comunque, di assets specifici.

Rappresentazioni necessarie dei rendimenti

La caratterizzazione di lungo periodo dell'investimento in fondi chiusi rende indispensabile evitare l'enfatizzazione di performance calcolate su intervalli temporali non coerenti con l'orizzonte temporale proprio dell'investimento in parola. Pertanto, l'aununcio pubblicitario deve contenere i seguenti dati numerici e/o rappresentazioni grafiche relativi ad intervalli temporali definiti con cadenza semestrale (ovvero con la diversa frequenza corrispondente alla valorizzazione del fondo):

Dati numerici:

A. Rendimento medio annuo composto del fondo/linee di investimento relativo agli ultimi cinque anni decorsi dalla fine del semestre contabile concluso più prossimo alla data di diffusione dell'annuncio. Se tali dati non sono ancora disponibili è riportato il rendimento medio annuo composto per il minor periodo di disponibilità, comunque non inferiore a ventiquattro mesi dal termine del periodo di richiamo degli impegni.

In alternativa al rendimento medio annuo composto possono essere esposti i dati con riferimento a ciascuno degli anni considerati.

Rappresentazioni grafiche:

B. Grafico lineare o istogramma dei rendimenti degli ultimi cinque anni decorsi alla fine del semestre contabile concluso più prossimo alla data di diffusione dell'annuncio. Se tali dati non sono disponibili è possibile rappresentare i rendimenti per il minor periodo di disponibilità, comunque non inferiore a ventiquattro mesi dal termine del periodo di richiamo degli impegni.

Rappresentazioni eventuali dei rendimenti

In aggiunta alle rappresentazioni necessarie è possibile pubblicizzare i rendimenti riferiti a multipli di dodici mesi decorsi alla fine del semestre contabile concluso più prossimo alla data di diffusione dell'annuncio.

L'arco temporale di riferimento deve essere sempre indicato nell'annuncio.

Particolari modalità di rappresentazione delle performance

Rimangono applicabili agli annunci pubblicitari in tema di fondi chiusi le regole dettate dalla comunicazione n. DIN/1031371. Pertanto, i rendimenti non possono essere riferiti ad aggregati di fondi o comparti con profili di rischio-rendimento non omogenei (*sub* 6).

Mentre l'esposizione di dati comparativi di rendimenti risultanti dalla predisposizione di classifiche può avvenire a condizione che sia almeno indicato il periodo di osservazione, pari a ventiquattro mesi o multipli di dodici se superiori (6.1).

Altre forme di comunicazioni volontarie agli investitori a contenuto promozionale

Le comunicazioni volontarie a contenuto promozionale (quali newsletter, report periodici, pagine web...), ove contengano rappresentazioni di rendimenti, devono uniformarsi ai criteri sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui vengano forniti dettagli della composizione del patrimonio del fondo, occorre evidenziare gli specifici fattori di rischio che caratterizzano gli asset detenuti in portafoglio (cfr. Comunicazione n. DIN/1031371 sub 7.1).

In ogni caso, le comunicazioni volontarie a contenuto promozionale devono essere redatte in modo chiaro predisponendo, nel caso di utilizzo di termini tecnici, un'apposita legenda o, per i siti Internet, modalità di rapida consultazione (7.2).

I più ampi margini di libertà operativa attribuiti dagli standard operativi già dettati per i fondi aperti alle c.d. «comunicazioni volontarie» sono riconosciuti anche in relazione ai fondi chiusi, in quanto possibile e in relazione al livello di compatibilità strutturale del singolo fondo chiuso rispetto al fondo aperto.

---

(1) Purché in misura superiore al 10% e purché si tratti di strumenti finanziari diversi dalle quote di OICR aperti. Cfr. art. 12, decreto ministeriale 228/99 per definire in modo più completo i fondi chiusi mobiliari.

(2) Purché di norma in misura superiore ai due terzi del valore complessivo del fondo.

Invero, la forma chiusa è imposta dall'art. 12, comma 1, decreto ministeriale 228/1999 anche a tutti i fondi comuni il cui patrimonio venga investito in «crediti e titoli rappresentativi di crediti» (art. 4, comma 2, lettera *e)*, nonché negli «altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale» (art. 4, comma 2, lettera *f)*, Cfr. art. 12-*bis*, decreto ministeriale 228/1999 per definire in modo più completo i fondi chiusi immobiliari.

(3) A condizione che le plusvalenze realizzate con la vendita dei beni non siano reinvestite.

(4) «Per i fondi mobiliari chiusi quotati il market discount si è attestato nel 2002 su un valore medio pari al 24%, con punte del 37,54% (valore determinato come differenza della media del valore delle quote dei singoli fondi riveniente dai rendiconti annuali e semestrali al 30 dicembre 2001, 30 giugno 2002 e 31 dicembre 2002 e la media dei valori delle quotazioni giornaliere di mercato degli stessi fondi nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2002). Invero, tale minusvalenza va considerata ipotetica in quanto il rimborso diretto da parte della SGR, e quindi parametrato al NAV, non è in nessun modo ottenibile nel momento in cui le quote vengono dismesse sul mercato secondario. L'assunto presupposto è che, anche alla scadenza del fondo, il NAV risulti superiore al prezzo a cui si è precedentemente venduto.

(5) Né la possibilità di dar luogo a rimborsi anticipati rispetto alla naturale scadenza dei fondi ora riconosciuta dall'art. 14 del decreto ministeriale n. 228 del 1999 pare in sé idonea a mitigare la natura di lungo periodo dell'investimento in quote di fondi chiusi.

(6) Le performance vanno calcolate utilizzando criteri idonei al fine di considerare i proventi distribuiti.

04A02503

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BELLUNO

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi:

numero marchio: 47 BL;

ragione sociale: laboratorio orafo di Bee Ana Paula;

sede: Lamon.

04A02502

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401060/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77